SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 dicembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2019, n. **137**.

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.

1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.

5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12». Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. È conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

19G00146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2019, n. **138**.

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406, recante regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare l'articolo 10, comma 7;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, gli articoli 2 e 4-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la città di Genova,

la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'articolo 1, comma 317;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2019, n. 201;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5;

Ritenuto per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Informate le Organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: «*a)* due dipartimenti e otto direzioni generali;»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e di Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI).»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA);

b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC);

c) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA);

d) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).»;

4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per l'economia circolare (ECi);

b) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA);

c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);

d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA).

3-*ter*. I Capi dei Dipartimenti dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.

3-*quater*. I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei Dipartimenti e delle direzioni generali, nonché attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di entrambi i Dipartimenti o di più direzioni generali.»;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I Dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente decreto, nonché ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:

a) l'attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;

b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;

c) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea per le fasi ascendente e discendente della formazione del diritto dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le direttive dell'organo di direzione politica, informando, sia preventivamente sia successivamente, l'Ufficio di Gabinetto dell'attività svolta, anche in merito a incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso di svolgimento o conclusi, con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati, e alle iniziative aventi sviluppi di rilievo internazionale anche solo potenziali o che possano condurre alla sottoscrizione di convenzioni, accordi, trattati o altri atti analoghi comunque denominati;

e) la cura dell'informazione e della comunicazione ambientale per i profili di competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.»;

6) al comma 5 le parole «Le direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «I Dipartimenti e le direzioni generali»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo)*. — 1. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*ter*, le competenze del Ministero in materia di tutela del patrimonio naturalistico e del mare, di salvaguardia del suolo e dell'acqua, nonché delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione.

2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, le competenze in materia di: aree protette terrestri, inclusi i Parchi nazionali e la Rete Natura 2000; la salvaguardia nazionale e internazionale degli ecosistemi e tutela della biodiversità, della flora e della fauna e dei servizi ecosistemici; valorizzazione dei patrimoni naturalistici materiali e immateriali; promozione delle zone economiche ambientali; riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e OGM; difesa del mare e delle coste; protezione degli ecosistemi marini e costieri; attuazione della Strategia marina e della Convenzione di Barcellona per il Mar Mediterraneo; pianificazione spaziale marittima; coordinamento delle Autorità di bacino; prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico; difesa del suolo; promozione delle politiche per l'acqua quale bene comune; tutela delle risorse idriche; innovazione tecnologica e digitalizzazione; relazioni con il pubblico e informazione ambientale; benessere organizzativo, formazione e qualificazione del personale; relazioni sindacali e contenzioso; bilancio e trattamento economico; logistica.

3. Il Dipartimento, altresì, cura le tematiche dell'educazione e della formazione ambientale, dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, anche coordinando le attività svolte dalle direzioni nelle materie di rispettiva competenza; la raccolta, in raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati statistici anche al fine dell'attività istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente nelle materie di competenza; la vigilanza nei confronti dell'ISPRA e il controllo analogo nei confronti delle società *in-house* determinandone i criteri, nonché i procedimenti di riconoscimento e di verifica delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alla definizione delle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e alla gestione di ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi e di emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, ferme restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.»;

c) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis (Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi)*. — 1. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*ter*, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualità dell'aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale.

2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, le competenze in materia di: politiche per la transizione

ecologica e l'economia circolare, e la gestione integrata del ciclo dei rifiuti; strategie nazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; mobilità sostenibile; azioni internazionali per il contrasto dei cambiamenti climatici, efficienza energetica, energie rinnovabili, qualità dell'aria, politiche di sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale, qualità ambientale, valutazione ambientale, rischio rilevante e autorizzazioni ambientali; individuazione e gestione dei siti inquinati; bonifica dei Siti di interesse nazionale e azioni relative alla bonifica dall'amianto, alle terre dei fuochi e ai siti orfani; prevenzione e contrasto del danno ambientale e relativo contenzioso; studi, ricerche, analisi comparate, dati statistici, fiscalità ambientale, proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e ad ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.»;

d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le lettere *f)* e *g)* sono soppresse;

2) alla lettera *h)* le parole «, tra cui le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza» sono soppresse;

e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Direzione generale per il patrimonio naturalistico)»;

2) al comma 1:

2.1) le parole «ed il mare» sono soppresse;

2.2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* aree protette terresti e montane e relativi siti della Rete Natura 2000 e promozione delle zone economiche ambientali;»;

2.3) alla lettera *c)* le parole «terrestre, montana e marina» sono sostituite dalle seguenti «terrestre e montana e dei servizi ecosistemici»;

2.4) alla lettera *d)* le parole «e marine» sono soppresse;

2.5) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: «*f)* applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;»;

2.6) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità»;

2.7) alla lettera *h)* le parole «e marino» sono soppresse;

2.8) alla lettera *i)* le parole «la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo» sono sostituite dalle seguenti «le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza»;

f) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis (Direzione generale per il mare e le coste)*. — 1. La Direzione generale per il mare e la difesa costiera svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) aree marine protette e siti marini e litoranei di Rete Natura 2000;

b) tutela e promozione della biodiversità marina, degli ecosistemi marini, fauna e flora costiere e marine, anche in collaborazione con la Direzione generale per il patrimonio naturalistico, in coerenza con la Strategia nazionale per la biodiversità;

c) politiche per la tutela e la promozione del mare, gestione integrata della fascia costiera, attuazione ed implementazione della strategia marina e pianificazione spaziale marittima;

d) difesa del mare dagli inquinamenti, anche potenziali, prodotti dalle attività economiche marittime e portuali o dalle piattaforme marine e costiere; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;

e) politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico prodotto dalle attività marittime e portuali e per la riduzione della CO2, in collaborazione con la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria;

f) promozione della cultura del mare e del patrimonio connesso; avvio e sviluppo della marittimità e portualità partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero;

g) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza tra cui la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree atlantiche contigue.»;

g) all'articolo 10, comma 1:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole «legge 7 giugno 2000, n. 150», sono aggiunte le seguenti: «, procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;»;
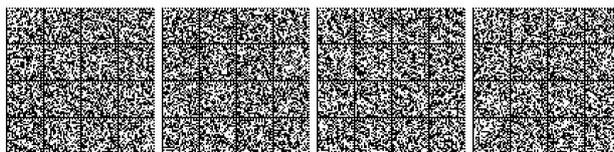
2) alla lettera *c)* le parole «il Segretariato generale e» sono soppresse;

3) alla lettera *e)* le parole «e supporto al Segretario generale per gli adempimenti in materia di trasparenza» sono sostituite dalle seguenti: «; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli adempimenti in materia di trasparenza»;

4) alla lettera *g)* le parole «gestione della Centrale Unica delle gare e degli acquisti» sono sostituite dalle seguenti: «consulenza per le gare e gli acquisti del Ministero»;

5) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente: «gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione;»;

6) dopo la lettera *l)* sono aggiunte le seguenti:

«l-*bis*) redazione delle direttive generali all'ISPRA e alle società *in house* per il perseguimento dei compiti istituzionali ed esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attività delle società *in-house* del Ministero determinando i criteri del suddetto controllo;

l-*ter*) educazione e formazione ambientale, comunicazione istituzionale e informazione ambientale, redazione del piano di comunicazione annuale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.»;

h) all'articolo 11, comma 1, le parole «Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende» sono sostituite dalle seguenti: «Le capitanerie di porto dipendono»;

i) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «commi 2, 4 e 4-*bis*»;

2) il comma 2 è soppresso;

l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole «supporto istruttorio», sono inserite le seguenti: «dei dipartimenti e»;

2) al comma 6, le parole «dal segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dai dipartimenti»;

m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la parola «agenda», sono inserite le seguenti: «, le attività inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, inclusa l'attività istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406»;

2) al comma 4, dopo le parole «raccordo con», sono inserite le seguenti: «i dipartimenti e»;

3) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.»;

n) all'articolo 24, comma 2, dopo la parola «giuridici», è aggiunta la seguente «, scientifici»;

o) all'articolo 25 le parole «Segretario generale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Capo dipartimento», e, al comma 6, dopo la parola «giuridici», sono aggiunte le seguenti «, scientifici»;

p) all'articolo 26, comma 3, dopo le parole «strutture riorganizzate,» sono aggiunte le seguenti: «sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e»;

q) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove relativi a strutture soppresse dallo stesso regolamento ovvero dal regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, entro il 31 dicembre 2019.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 novembre 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3553
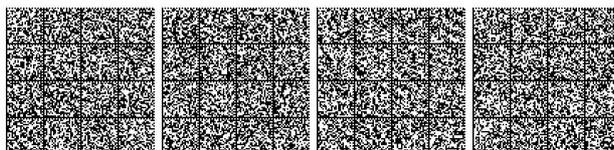
Tabella A
(di cui all'articolo 12, comma 1)

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

Posti di funzione dirigenziale di livello generale	10
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	48

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406 (Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1989, n. 299.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n. 166:

«Art. 3. *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999, n. 193.
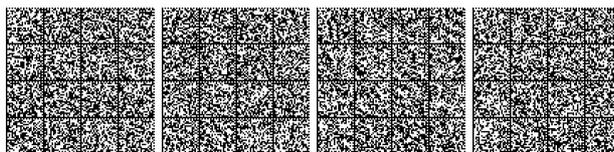
— Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163:

«Art. 35. *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. è istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

c-*bis*) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

c-*ter*) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.

Art. 36. *(Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro)*. — 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.

1-*bis*. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 37. *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'art. 35 del presente decreto.

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'art. 11.

Art. 38 *(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)*. — 1. è istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

Art. 39. *(Funzioni dell'agenzia)*. — 1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti:

a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.

Art. 40. *(Abrogazioni)*. — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) l'art. 1-*ter*, 2 e 2-*ter* del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 112.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2005, n. 222.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2007) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2006, n. 299:

«Art. 1. (*Omissis*).

503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.

(*Omissis*)».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2007 n. 158 - S. O. n. 157.
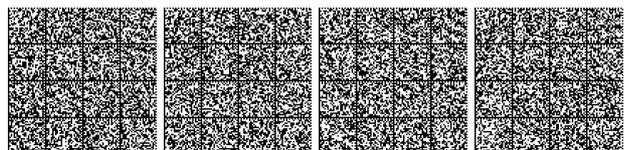
— La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2007 n. 187.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2009 - S.O. n. 197.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2009, n. 245.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea INSPIRE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47.

— La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2012 n. 265 - S.O. n. 265.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2013 n. 3.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2013 n. 80.

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2014 n. 192 - S.O. n. 72:

«Art. 10. *(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)*. — (*Omissis*).

7. Ai fini delle attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato è soppresso. Conseguentemente, al citato art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate dall'Ispettorato generale».

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 2016 n. 132.

— La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 2016 n. 166.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2016 n. 162.

— Il decreto legislativo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2016 n. 213.

— Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 2018 n. 132.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 2018 n. 188:

«Art. 2. *(Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*. — 1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. 2. Per le finalità di cui al comma 1, all'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa";

b) al comma 2, le parole: ", su proposta del Ministro per la coesione territoriale," sono sostituite dalle seguenti: ", sulla proposta del Ministro delegato per il Sud" e le parole da: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri" a "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.".

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'art. 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il comma 9 è abrogato. All'art. 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
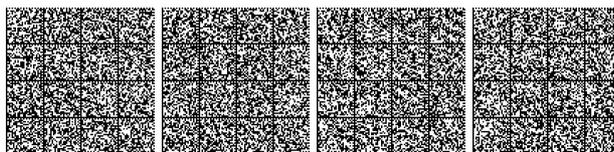
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 35, comma 2, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti: "c-*bis*) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-*ter*) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;";

b) all'art. 37, comma 1, le parole: «, comma 5-*bis*,» sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

6. Le risorse di cui al comma 5, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-*bis*, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

«Art. 4-*bis*. *(Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».

— Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 2018 n. 269 - S.O. n. 55.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 137 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2018 n. 302 - S.O. n. 62:

«Art. 1. *(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)*. — (*Omissis*).

317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. è parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 2019, n. 201.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21-9-2019, n. 222:

«Art. 5. *(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*. — 1. All'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'art. 35 del presente decreto.". Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati
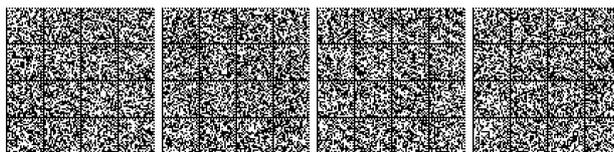
dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente decreto:

«Art. 2. *(Organizzazione)*. — 1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

a) *due dipartimenti e otto direzioni generali;*

b) Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e di Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI).

3. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) *Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA);*

b) *Direzione generale per il mare e le coste (MAC);*

c) *Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA);*

d) *Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).*

3-bis. *Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:*

a) *Direzione generale per l'economia circolare (ECi);*

b) *Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA);*

c) *Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);*

d) *Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA).*

3-ter. *I Capi dei Dipartimenti dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.*

3-quater. *I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, nonché attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di entrambi i Dipartimenti o di più direzioni generali.*

4. I Dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente decreto, nonché ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:

a) *l'attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;*

b) *la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;*

c) *la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;*

d) *la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea per le fasi ascendente e discendente della formazione del diritto dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le direttive dell'organo di direzione politica, informando, sia preventivamente sia successivamente, l'Ufficio di Gabinetto dell'attività svolta, anche in merito a incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso di svolgimento o conclusi, con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati, e alle iniziative aventi sviluppi di rilievo internazionale anche solo potenziali o che possano condurre alla sottoscrizione di convenzioni, accordi, trattati o altri atti analoghi comunque denominati;*

e) *la cura dell'informazione e della comunicazione ambientale per i profili di competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.*

5. *I Dipartimenti e le direzioni generali* possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, università statali e non statali e loro consorzi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dandone preventiva informazione al Ministro, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione dell'amministrazione.

6. Il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Il Ministero si avvale altresì delle società in house per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house e fermo restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente decreto:

«*Art. 3.* (Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo).— *1. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo cura, ai sensi dell'art. 2, comma 3*-ter, *le competenze del Ministero in materia di tutela del patrimonio naturalistico e del mare, di salvaguardia del suolo e dell'acqua, nonché delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione.*

2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, le competenze in materia di: aree protette terrestri, inclusi i Parchi nazionali e la Rete Natura 2000; la salvaguardia nazionale e internazionale degli ecosistemi e tutela della biodiversità, della flora e della fauna e dei servizi ecosistemici; valorizzazione dei patrimoni naturalistici materiali e immateriali; promozione delle zone economiche ambientali; riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e OGM; difesa del mare e delle coste; protezione degli ecosistemi marini e costieri; attuazione della Strategia marina e della Convenzione di Barcellona per il Mar Mediterraneo; pianificazione spaziale marittima; coordinamento delle Autorità di bacino; prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico; difesa del suolo; promozione delle politiche per l'acqua quale bene comune; tutela delle risorse idriche; innovazione tecnologica e digitalizzazione; relazioni con il pubblico e informazione ambientale; benessere organizzativo, formazione e qualificazione del personale; relazioni sindacali e contenzioso; bilancio e trattamento economico; logistica.

3. Il Dipartimento, altresì, cura le tematiche dell'educazione e della formazione ambientale, dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, anche coordinando le attività svolte dalle Direzioni nelle materie di rispettiva competenza; la raccolta, in raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati statistici anche al fine dell'attività istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente nelle materie di competenza; la vigilanza nei confronti dell'ISPRA e il controllo analogo nei confronti delle società in-house determinandone i criteri, nonché i procedimenti di riconoscimento e di verifica delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia «Strategia Italia» di cui all'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre, n. 130, e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma Nazionale di Riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alle definizione delle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e alla gestione di ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi e di emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, ferme restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera *c)*, del presente decreto:

«*Art. 3*-bis. (Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi). — *1. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi cura, ai sensi dell'art. 2, comma 3*-ter*, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualità dell'aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale.*

2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, le competenze in materia di: politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare, e la gestione integrata del ciclo dei rifiuti; strategie nazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; mobilità sostenibile; azioni internazionali per il contrasto dei cambiamenti climatici, efficienza energetica, energie rinnovabili, qualità dell'aria, politiche di sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale, qualità ambientale, valutazione ambientale, rischio rilevante e autorizzazioni ambientali; individuazione e gestione dei siti inquinati; bonifica dei Siti di interesse nazionale e azioni relative alla bonifica dall'amianto, alle terre dei fuochi e ai siti orfani; prevenzione e contrasto del danno ambientale e relativo contenzioso; studi, ricerche, analisi comparate, dati statistici, fiscalità ambientale, proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia «Strategia Italia» di cui all'art. 40 della decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con, modificazioni dalla, legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma Nazionale di Riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e ad ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera *d)*, del presente decreto:

«Art. 4. *(Direzione generale per l'economia circolare)*. — 1. La Direzione generale per l'economia circolare svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione delle politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare;

b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei programmi plastic free e rifiuti zero;

c) pianificazione, tracciabilità e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio dell'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;

d) attuazione ed implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);

e) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito, anche in attuazione del relativo Programma Nazionale, nonché per la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate;

h) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera *e)*, del presente decreto:

«Art. 6. (Direzione generale per il patrimonio naturalistico). — 1. La Direzione generale per il patrimonio naturalistico svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) *aree protette terresti e montane e relativi siti della Rete Natura 2000 e promozione delle zone economiche ambientali;*

b) politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonché, per i profili di competenza, pianificazione paesaggistica;

c) tutela e promozione del capitale naturale, della diversità bioculturale e della biodiversità *terrestre e montana e dei servizi ecosistemici*, anche per quanto concerne la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversità;

d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e fauna terrestri con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;

e) attuazione, per i profili di competenza, delle Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto ai territori;

f) *applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;*

g) *biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità;*

h) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale in ambito terrestre;

i) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza tra cui la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), *le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,* la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici.»

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera *g)*, del presente decreto:

«Art. 10. *(Direzione generale per il mare e le coste)*. — 1. La Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) coordinamento dei processi partecipativi comunque denominati del Ministero e gestione delle attività in tema di accesso civico generalizzato e attuazione della Convenzione di Aarhus; organizzazione e gestione delle relazioni con il pubblico di cui all'art. 8 della legge
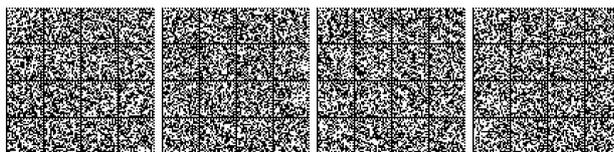
7 giugno 2000, n. 150; *procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei relativi requisiti previsti;*

b) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero, e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, e relativa attuazione;

c) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero in stretto coordinamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (INSPIRE); coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e politiche per la transizione digitale;

d) esercizio dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, nelle materie di competenza, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua;

e) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, e tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679*; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle Direzioni Generali per gli adempimenti in materia di trasparenza;*

f) politiche e azioni per il benessere organizzativo e la formazione attiva del personale; relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari opportunità nella gestione del personale; organizzazione e gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di garanzia» di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;

g) amministrazione e manutenzione degli spazi del Ministero e relativi impianti tecnologici; cura della sede del Ministero; *consulenza per le gare e gli acquisti del Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;*

h) svolgimento, in qualità di datore di lavoro, di tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attività connesse;

i) gestione del contenzioso relativo al personale; cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l) *gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione;*

l-bis*) redazione delle direttive generali all'ISPRA e alle società in house per il perseguimento dei compiti istituzionali, ed esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attività delle società in house del Ministero, determinando i criteri del suddetto controllo;*

l-ter*) educazione e formazione ambientale, comunicazione istituzionale e informazione ambientale, redazione del piano di comunicazione annuale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.*».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera *h)*, del presente decreto:

«Art. 11. (Organismi di supporto). — 1. *Le capitanerie di porto* dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'art. 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'art. 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino.

2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'art. 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, posto alla dipendenza funzionale del Ministro ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre che dei reparti delle altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera *i)*, del presente decreto:

«Art. 16. *(Funzioni e compiti)*. — 1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 14, *commi 2, 4 e 4-bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita dalla legge.

2) (*Soppresso*).

3. La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera *l)*, del presente decreto:

«Art. 18. *(Ufficio di Gabinetto)*. — 1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attività di supporto e tutti gli uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero.

2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro ed è articolato in distinte aree amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o più Vice Capo di Gabinetto, anche provenienti dalle carriere universitarie, delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie è attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. L'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attività relative alle procedure d'infrazione e le fasi di pre-contenzioso, nonché le attività relative alla c.d. fase ascendente, sulla base del supporto istruttorio *dei dipartimenti* e delle direzioni generali competenti per materia e in coordinamento con l'Ufficio legislativo.

5. L'Ufficio di Gabinetto, in coordinamento con l'ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e degli accordi internazionali in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.

6. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'art. 24 , e da referenti designati per competenza *dai dipartimenti* e dalle direzioni generali, nonché l'Organo centrale di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da personale individuato nel limite del contingente di cui all'art. 24. L'organo centrale di sicurezza svolge altresì il ruolo di autorità competente di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in tema di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è posto in posizione di autonomia funzionale presso l'Ufficio di Gabinetto.».
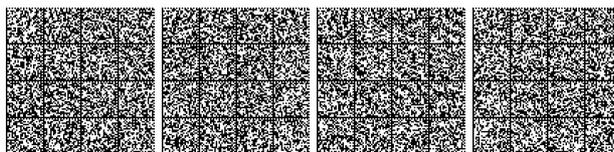
— Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera *m)*, del presente decreto:

«Art. 20. *(Uffici di segreteria del ministro)*. — 1. La segreteria opera alle dirette dipendenze del ministro ed assicura il supporto all'espletamento dei compiti del ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni, nonché alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

2. Alla segreteria del ministro è preposto il Capo della segreteria, il quale coadiuva ed assiste il ministro negli organismi a cui partecipa, adempie su suo mandato a compiti specifici, cura l'agenda*, le attività inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, inclusa l'attività istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406,* e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

3. Il Capo della segreteria è nominato dal ministro, fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

4. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche ambientali, operando in raccordo con *i dipartimenti e* le direzioni generali e gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del ministro.

5. Alla Segreteria tecnica è preposto il Capo della segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. *Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.*».

— Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera *n)*, del presente decreto:

«Art. 24. *(Personale degli Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 17, comma 2, è assegnato personale del Ministero o altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo nel numero massimo di novanta unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

2. Possono essere altresì assegnati, nel limite del 10 per cento del contingente di cui al comma 1, consiglieri giuridici*, scientifici* ed economici del Ministro, con contratto di collaborazione continuata e coordinata, scelti tra magistrati, avvocati, professori universitari, consiglieri parlamentari, dirigenti pubblici, nonché, entro il limite del 20 per cento, esperti e collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.

3. L'espletamento delle attività costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione può essere delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto, alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione e la partecipazione, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie. A dette attività possono essere destinate, dal Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, non più di nove unità di personale non dirigenziale.

4. Alla segreteria del vice ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato un contingente di personale nel limite massimo di otto unità, di cui un numero non superiore a quattro, compreso il capo della segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera *o)*, del presente decreto:

«Art. 25. *(Trattamento economico)*. — 1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente art. 17, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del *Capo dipartimento* incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del ministero; per il capo della segreteria tecnica, per il consigliere diplomatico, per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato e per il capo della segreteria del vice ministro, ove nominato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al *Capo dipartimento* incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento, per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il capo della segreteria del ministro, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del vice ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non può comunque essere superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'art. 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Al capo ufficio stampa è riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello di Capo Redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.

3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al capo della segreteria del Ministro è corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al cinquanta per cento, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se più favorevole, integra per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del Ministero, e comunque non superiore alla misura massima derivante dall'applicazione dell'art. 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari.

4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di
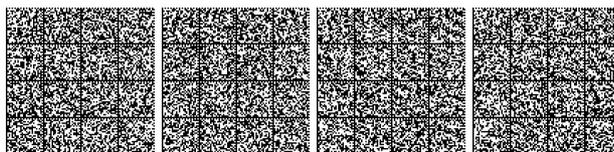
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 17, comma 2, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura dell'indennità è determinata, senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come richiamato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

6. Ai consiglieri economici, scientifici e giuridici del Ministro di cui all'art. 24, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo massimo pari all'indennità massima di diretta collaborazione maggiorata del 20 per cento nel limite delle disponibilità di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'art. 24, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019, introdotto dal comma 1, lettera *p)*, del presente decreto:

«Art. 26. *(Norme transitorie, finali ed abrogazioni)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142.

2. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali.

3. Ferma l'applicazione dell'art. 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, *sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e* la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del ministro, del vice ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento.

5. I contratti di cui all'art. 24, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, salvo revoca.

6. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e con le risorse di cui all'art. 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19G00144

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 169ª seduta pubblica lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 15,30 con il seguente

Ordine del giorno:

Informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulle modifiche al Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità.

19A07622

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Orta di Atella (Caserta) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello
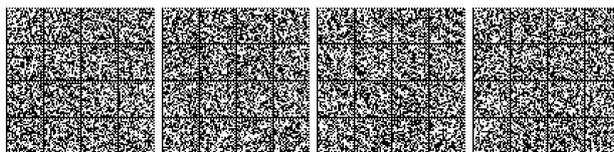
Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Orta di Atella (Caserta) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Francesca Giovanna Buccino - viceprefetto a riposo;

dott.ssa Rosa Maria Falasca - viceprefetto;

dott.ssa Lucia Guerriero - dirigente di seconda fascia - Area I .

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, Reg.ne succ. n. 2639

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Orta di Atella (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

All'esito di verifiche svolte dalle forze dell'ordine sugli amministratori eletti che hanno evidenziato possibili collegamenti tra la nuova compagine amministrativa e soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata, il prefetto di Caserta, con decreto del 28 febbraio 2019 successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Caserta, sentito nella seduta del 6 agosto 2019 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso, hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

La relazione della commissione d'indagine pone in rilievo che l'amministrazione comunale di Orta di Atella, il cui organo consiliare è già stato sciolto per condizionamenti di tipo mafioso nel 2008, è caratterizzata dalla presenza di numerosi amministratori che hanno fatto parte del civico consesso che ha amministrato l'ente a decorrere dal 2006. Viene evidenziato che alcuni legami e frequentazioni tra amministratori e soggetti contigui ad ambienti controindicati risultano ancora oggi stabili e, in particolare, come l'amministrazione risenta tutt'oggi, in maniera fortemente negativa, dell'operato di un *ex* sindaco che per oltre un ventennio ha condizionato la gestione dell'ente ed ha dato luogo ad una cementificazione «illegale e priva di alcun controllo», arrecando gravi danni al territorio ed all'ambiente, dalla quale hanno beneficiato alcuni attuali amministratori dell'ente nonché esponenti della criminalità egemone.

Tali aspetti sono stati oggetto di un'indagine da parte della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha condotto al sequestro preventivo di millequattrocentoquarantaquattro unità immobiliari ed al deferimento in stato di libertà di ventinove persone tra tecnici interni ed esterni all'area tecnica ed allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune di Orta di Atella, processo penale confluito in un procedimento attualmente pendente presso la procura di Napoli Nord in relazione al quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per sessantatre persone tra le quali figurano esponenti delle precedenti e dell'attuale amministrazione, dirigenti dell'ente locale e numerosi imprenditori collusi con la criminalità organizzata.

In relazione a tali fatti il citato *ex* primo cittadino, la cui posizione è stata stralciata dal suddetto procedimento penale, è stato condannato, con sentenza di secondo grado allo stato non definitiva, per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale in quanto, quale organico dell'associazione mafiosa denominata «*clan* dei casalesi», provvedeva al rilascio o a far rilasciare permessi di costruire illegittimi in favore di società facenti parte del citato sodalizio criminale.

La relazione del prefetto si sofferma sulla figura dell'attuale primo cittadino e su quella di altri consiglieri attualmente in carica, ponendo in rilievo gli assidui rapporti e le cointeressenze sussistenti tra questi ultimi ed il citato *ex* sindaco e sottolinea come le due consiliature siano caratterizzate da una vera e propria continuità politico-amministrativa e da un penetrante controllo della criminalità organizzata.

La commissione d'indagine evidenzia al riguardo che sebbene il sindaco abbia conferito incarichi assessorili a soggetti esterni all'amministrazione, al fine di dare segnali di discontinuità con il passato, ha tuttavia svuotato i contenuti di tali deleghe conferendo ad alcuni dei menzionati consiglieri, già presenti in precedenti consiliature, funzioni di rappresentanza e di supporto del sindaco nel compimento di atti ed attività riconducibili invece nelle prerogative tipiche degli assessori comunali come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Legami con la criminalità organizzata vengono evidenziati anche per un altro esponente di vertice dell'amministrazione comunale - che annovera stretti rapporti parentali con un soggetto contiguo alla criminalità organizzata, di cui si è avvalso nel corso della campagna elettorale - anch'egli legato per rapporti e cointeressenze con il più volte citato *ex* primo cittadino.
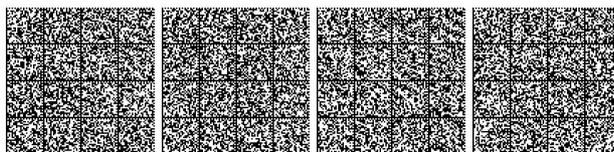
La relazione della commissione d'indagine ha posto in rilievo come, nel corso dell'accesso ispettivo, sia stato riscontrato all'interno degli uffici comunali un clima intimidatorio ed omertoso indotto sia da esponenti apicali dell'amministrazione che da soggetti intorno ad essa orbitanti collusi con la locale criminalità organizzata, ed ha evidenziato alcune vicende nelle quali persone riconducibili o addirittura organiche ad associazioni criminali hanno condizionato procedure di appalto, di concessione di spazi pubblici nonché autorizzazioni edilizie da parte del Comune di Orta di Atella.

La relazione del prefetto pone in rilievo il ruolo svolto da un *ex* dipendente del Comune di Orta di Atella al centro di numerose vicende giudiziarie che hanno interessato la criminalità organizzata e, come emerso da fonti tecniche di prova, riconducibile alla locale criminalità organizzata.

Viene in particolare evidenziato che il citato *ex* funzionario, sostenitore dell'attuale sindaco in occasione dell'ultima campagna elettorale, immediatamente dopo le elezioni di giugno 2018 ha stazionato, stabilmente, negli uffici comunali, spesso accompagnato dal primo cittadino e da altri esponenti politici, addirittura occupando postazioni lavorative in luogo dei dipendenti comunali, interessandosi di varie attività gestionali per le quali ha indicato le relative soluzioni da adottarsi.

È in tal senso emblematica la vicenda, dettagliatamente descritta nella relazione del prefetto, concernente l'affidamento ad un'impresa - il cui amministratore unico è uno stretto parente del menzionato *ex* dipendente - del servizio di somministrazione alimenti e bevande nel chiosco ubicato in un parco giochi cittadino.

Viene rappresentato che nel giugno 2018 nel corso di un sopralluogo propedeutico alla consegna del bene è emersa la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria per un importo di oltre 57.000 euro che - attraverso un verbale, illegittimamente sottoscritto dal sindaco in quanto atto di gestione ed al quale non ha fatto seguito alcuna successiva determina - sono stati affidati alla citata impresa affidataria del servizio, in palese violazione del capitolato del bando di gara che prevedeva, come evidenziato, il solo affidamento del servizio e non un affidamento misto per la gestione e la manutenzione straordinaria del bene.

Un ulteriore episodio - che ha peraltro dato luogo a problemi di ordine pubblico ed evidenzia gli stretti legami ed i comuni interessi intercorrenti tra l'attuale primo cittadino ed il citato *ex* dipendente - è quello concernente la chiusura, nel dicembre 2018, di una farmacia a seguito di una verifica dei requisiti di agibilità dell'immobile nella quale era ubicata.

Come ampiamente riportato nella relazione della commissione d'indagine, il citato *ex* dipendente aveva rilasciato copia di una dichiarazione di inizio attività (DIA), attestante la conformità all'originale, registrato al protocollo e restituito al richiedente. Le indagini esperite hanno evidenziato che la menzionata DIA - il cui originale peraltro non risulta sia stato acquisito agli atti d'ufficio - non avrebbe potuto essere accolta in quanto relativa ad interventi strutturali e cambio di destinazione d'uso non ammissibili e, fatto ancor più grave, che la menzionata attestazione riportava un determinato numero di protocollo, assegnato ad una DIA intestata ad altra persona. Come evidenziato nella relazione del prefetto, l'attestazione rilasciata dal citato *ex* funzionario ha reso possibile realizzare la suddetta struttura abusiva.

Rileva al riguardo che sebbene la questione in esame sia stata oggetto di numerosi contenziosi conclusi avanti al Consiglio di Stato, proprio il giorno antecedente all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte del comune, il predetto ha sporto formale denuncia disconoscendo la propria firma in calce alla DIA. È inoltre significativo che l'amministrazione locale, pur a fronte di possibili richieste risarcitorie, non ha sporto alcuna denuncia, quantomeno contro ignoti, per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale.

Ulteriore vicenda che attesta la permeabilità dell'amministrazione a pregiudizievoli ingerenze da parte della criminalità organizzata è quella concernente la procedura per la ristrutturazione edilizia, con accorpamenti di unità immobiliari e cambio di destinazione d'uso, di una struttura il cui proprietario è destinatario di richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del processo sul «sacco edilizio» e riconducibile, per stretti legami familiari, al capo del *clan* egemone.

La relazione del prefetto evidenzia che con provvedimento del novembre 2018 il responsabile di una delle aree amministrative, stretto parente del sindaco, determinava di poter rilasciare il «permesso di costruire». Tuttavia, il successivo 28 novembre, il responsabile di altra area amministrativa, con decisione condivisa anche da altro dirigente, sospendeva il procedimento per poi comunicare, con successivo provvedimento del 17 dicembre, il rigetto dell'istanza in quanto l'immobile era stato realizzato in difformità al piano regolatore generale e sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

È oltremodo significativo che l'amministrazione comunale ha revocato la posizione apicale ai due dirigenti che avevano espresso pareri negativi avviando peraltro nei loro confronti un procedimento disciplinare che, come ampiamente rappresentato nella relazione della commissione d'indagine, è caratterizzato da numerose anomalie e illegittimità.

Il sussistere di cointeressenze tra rappresentanti dell'amministrazione comunale ed esponenti di ambienti controindicati è altresì rappresentato dalla circostanza che solamente dopo l'insediamento della commissione d'indagine l'amministrazione comunale si è costituita nel giudizio proposto avverso il sopra citato provvedimento di diniego.

La relazione della commissione d'indagine ha inoltre preso in esame la complessa vicenda concernente il piano urbanistico comunale (PUC) a suo tempo deliberato che, come evidenziato nel corso del relativo procedimento penale, non poteva essere approvato dal consiglio comunale non essendo l'*iter* amministrativo seguito rispondente alla legislazione regionale. L'amministrazione in carica anziché procedere in autotutela alla revoca del predetto PUC - come formalmente richiesto anche dalla minoranza consiliare - ha stipulato una convenzione con l'università, peraltro illegittima in quanto atto gestionale sottoscritto dal sindaco, per un riesame volto alla soluzione di due singole problematiche e non, come invece avrebbe dovuto, per il superamento dell'intero Piano che, come evidenziato, è stato ritenuto illegittimo dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale a carico del più volte menzionato *ex* sindaco.

Solo nel maggio 2019, a seguito dell'insediamento della commissione d'indagine, l'amministrazione ha avviato una procedura con la quale è stata disposta la sospensione per cento giorni dell'efficacia del menzionato Piano, senza nemmeno disporre la consequenziale nomina di un tecnico progettista, ponendo in essere in tal modo una procedura solamente dilatoria con scadenza successiva al periodo di durata della commissione d'indagine.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Orta di Atella, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 4 novembre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA

Prot. n. 573/2019/R

Caserta, 13 agosto 2019

Al sig. Ministro dell'interno
Roma

Oggetto: Comune di Orta di Atella - Relazione ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'amministrazione comunale di Orta di Atella (27.407 abitanti) è stata rinnovata nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 2018 con l'elezione di sedici consiglieri e del sindaco, *OMISSIS*, che aveva già ricoperto la carica di consigliere nella consiliatura 2015/2017.

Il rituale rapporto informativo prodotto dall'Arma dei carabinieri sui candidati eletti ha immediatamente evidenziato la sussistenza di possibili legami tra la nuova compagine amministrativa e l'*ex* sindaco *OMISSIS*, attualmente condannato in primo grado con sentenza del Tri-

bunale di Napoli n. 22/18 del 10 gennaio 2018 per associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata al rilascio di illegittimi permessi di costruire per ottenere l'appoggio politico per l'elezione alla carica di sindaco e tuttora detenuto.
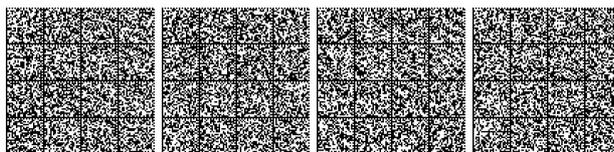
Tali elementi hanno indotto lo scrivente a richiedere, il 13 febbraio 2019, la delega dei poteri di accesso *ex* art. 2, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 345/1991, convertito dalla legge n. 410/1991, concessa con decreto ministeriale del 20 febbraio 2019. Pertanto, con decreto prefettizio del 28 febbraio 2019, è stata nominata la Commissione d'accesso, il cui termine è stato prorogato con provvedimento del 23 maggio 2019. La Commissione, insediatasi in data 1° marzo 2019 presso il Comune di Orta di Atella, il 5 agosto 2019 ha consegnato allo scrivente gli esiti dell'accesso ispettivo.

La Commissione ha rilevato quanto il passato amministrativo dell'ente abbia subito in maniera fortemente negativa l'operato dell'*ex* sindaco *OMISSIS* il quale, per quasi un ventennio, ha retto le sorti direttamente o indirettamente dell'amministrazione comunale; in particolare, eletto la prima volta nel 1996, ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi e, dopo una consiliatura sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata nel 2008, è stato nuovamente eletto, per un terzo mandato iniziato nel 2010 e conclusosi, anzitempo, ad aprile 2015, quando ha rassegnato le dimissioni a seguito del suo arresto.

Dopo un breve periodo di commissariamento, nelle nuove competizioni elettorali è stato eletto sindaco *OMISSIS*, già assessore ai lavori pubblici, edilizia cimiteriale, sportiva e scolastica, nonché vice sindaco nella precedente amministrazione *OMISSIS*.

Tale consiliatura non è giunta al termine naturale per cause connesse alla procedura di dissesto finanziario e, nel 2017, l'amministrazione è stata nuovamente commissariata, fino alle elezioni del 2018 in cui è stato eletto l'attuale sindaco *OMISSIS*.

Al fine di inquadrare in modo sistemico la vicenda, occorre evidenziare che la «gestione *OMISSIS*» ha ingenerato, sotto il profilo urbanistico-edilizio, un vero e proprio «sacco di Orta» che ha condotto ad un incremento della popolazione del comune da 13.099 residenti nell'anno 2002 ad oltre 27.000 abitanti nell'anno 2014, in conseguenza di una cementificazione «illegale e priva di alcun controllo», durata per circa un decennio, che ha arrecato gravissimi danni al territorio, all'ambiente e alla convivenza civile.

Il fenomeno complessivo di devastazione ambientale, misto ad inefficienza, corruzione, concussione degli appartenenti alla pubblica amministrazione ha contribuito, proprio negli ultimi dodici anni, a distruggere il territorio. Tale fenomeno è stato oggetto di attenzione da parte della Procura della Repubblica di S.M. Capua Vetere nell'ambito del P.P. n. 2920/13 RGNR che ha condotto al sequestro preventivo di millequattrocentoquarantaquattro unità immobiliari e al deferimento in stato di libertà di ventinove persone tra tecnici interni ed esterni dell'area tecnica e SUAP del Comune di Orta di Atella e beneficiari di permessi di costruire e concessioni edilizie. Detto processo penale è oggi confluito nel procedimento n. 3837 RG, attualmente pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord. Nello stesso procedimento risulta chiesto il rinvio a giudizio per sessantatre soggetti, tra i quali spiccano i nomi di amministratori comunali passati e presenti, dei sindaci *OMISSIS* e *OMISSIS*, dei dirigenti del Comune di Orta di Atella e di numerosi imprenditori edili collusi con la criminalità organizzata. Ad oggi gli immobili complessivamente sottoposti a sequestro sono circa millecinquecento mentre gli immobili edificati in base a titolo edilizio illegittimo o privi di titolo edilizio valido ammonterebbero a circa 2.500 unità. Nella sentenza di condanna del sindaco *OMISSIS* spicca la contiguità con numerosi esponenti del «*Clan* dei casalesi» come *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* , nonché con imprenditori a questi vicini.

Attraverso gli elementi raccolti è stato possibile far emergere rapporti di vario genere tra l'attuale sindaco *OMISSIS* e amministratori della consiliatura *OMISSIS*, nonché altri collegamenti diretti tra quest'ultima e quella immediatamente successiva del sindaco *OMISSIS*, già assessore ai lavori pubblici, edilizia, cimiteriale e scolastica e vicesindaco del *OMISSIS*.

In sostanza, fra le tre amministrazioni, è emersa una vera e propria continuità ed una penetrante e costante infiltrazione di soggetti contigui alla criminalità organizzata del territorio casertano e napoletano, caratteristica tipica di una classe politica locale «incapace» di rinnovarsi effettivamente.

In particolare, in relazione al gravissimo fenomeno dell'abusivismo, è lo stesso *ex* sindaco *OMISSIS* che, in data 5 aprile 2016, ha rilasciato dichiarazioni all'A.G., riportate nella relazione della Commissione di accesso, da cui si rileva che lo stesso ha fatto da intermediario ai fini dell'assunzione dell'attuale sindaco *OMISSIS*, presso il Consorzio di raccolta e smaltimento rifiuti *OMISSIS*. Lo stesso *OMISSIS* ha, inoltre, dichiarato, che la ditta del predetto *OMISSIS* ha realizzato una vasta edificazione nel territorio comunale durante la sua consiliatura 2000-2006.

A riprova di ciò va rilevato che, dall'ordinanza cautelare emanata dell'autorità giudiziaria, è emersa l'approvazione illegittima dello strumento urbanistico-PUC adottato dall'amministrazione *OMISSIS* nel 2014 che ha procurato ingenti vantaggi economici a molti proprietari terrieri, tra i quali anche all'attuale sindaco *OMISSIS*, all'assessore comunale *OMISSIS*, nonché al geom. *OMISSIS*, padre dell'attuale consigliere *OMISSIS*.

A tale proposito si rileva che, in alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia, *OMISSIS*, in quanto Presidente del consiglio comunale negli anni dal 1997 al 2006 viene considerato il riferimento politico su Orta di Atella, per la gestione degli appalti di interesse del *clan* dei casalesi facente capo ad *OMISSIS*.

Oltre ai predetti, tra gli attuali amministratori, risultano numerosi altri esponenti già facenti parte dell'amministrazione *OMISSIS* o collegati alla malavita organizzata.

Va evidenziato che l'attuale Presidente del consiglio comunale, *OMISSIS*, è nipote di 1° grado di *OMISSIS*, il quale viene citato da collaboratori di giustizia come prestanome di *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*. Inoltre, nel corso di alcune audizioni, è stato riferito che il *OMISSIS* era comunemente ritenuto figlioccio del *OMISSIS* e che, per un periodo, ha condiviso lo studio legale con la figlia di quest'ultimo.

Il *OMISSIS* è stato sostenuto elettoralmente dallo zio *OMISSIS*, marito dell'arch. *OMISSIS*, *ex* assessore del *OMISSIS*, la cui famiglia è stata beneficiata dal «sacco edilizio».

Inoltre, l'assessore al bilancio e tributi, *OMISSIS*, durante l'amministrazione *OMISSIS*, aveva ricevuto l'incarico professionale per l'aggiornamento del P.U.C.

Il consigliere comunale *OMISSIS* risulta essere nipote di secondo grado di *OMISSIS* marito di *OMISSIS*, già assessore comunale dell'ultima amministrazione *OMISSIS*, indagata per i reati di abuso d'ufficio e falsità ideologica in materia di permessi a costruire e per l'adozione di un piano urbanistico attuativo.

Analogamente, anche il consigliere *OMISSIS*, che ricopre la carica ininterrottamente dall'ultima amministrazione *OMISSIS*, è indagato nell'ambito del medesimo procedimento penale, con gli stessi capi di imputazione.

Invece il consigliere *OMISSIS* risulta aver ricoperto, nell'ultima amministrazione Brancaccio, l'incarico, in posizione di *staff*, di addetto stampa.

Singolare appare il fatto che, con decreto n. 6 del 13 settembre 2018, il sindaco abbia conferito ad alcuni consiglieri, tra cui i sopra nominati, funzioni di rappresentanza del sindaco stesso nel compimento di atti e di supporto su attività inerenti materie di carattere generale, rientranti invece nelle prerogative tipiche degli assessori comunali, come previsto dal TUEL. Nonostante l'immediato intervento della Prefettura, che ha rimarcato l'illegittimità del provvedimento così come formulato, lo stesso non è stato revocato se non dopo l'insediamento della Commissione di accesso.

La Commissione d'indagine, dall'analisi di tali evidenze, ha dedotto che la strategia posta in essere dal sindaco possa essere stata quella di conferire gli incarichi assessorili a soggetti insospettabili ed «esterni», per dare un segnale di discontinuità con il passato, tuttavia «svuotando» le deleghe degli assessori in favore di consiglieri comunali collegati con le precedenti amministrazioni e con ambienti malavitosi.

La Commissione, inoltre, ha ricostruito diversi episodi nei quali soggetti collusi con la criminalità organizzata, o addirittura ad essa organici, hanno influito sull'aggiudicazione di appalti pubblici, sulla concessione di spazi pubblici a privati, nonché sulla concessione di autorizzazioni edilizie da parte del Comune di Orta di Atella.

Uno dei personaggi chiave, per comprendere il livello di infiltrazione, compromissione e distorsione dell'attività amministrative è la figura del geom. *OMISSIS*, soggetto al centro di numerose vicende giudiziarie, spesso intrecciate con la criminalità organizzata, per il quale il collaboratore di giustizia riconducibile al *clan* «casalesi», *OMISSIS*, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto del *OMISSIS*, ha avuto modo di dichiarare: «In merito al responsabile dell'ufficio tecnico *OMISSIS* posso riferire che lo stesso lavorava ed era persona a nostra disposizione in ordine al rilascio dei permessi a costruire agli imprenditori».
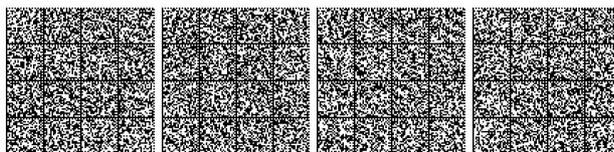
Il suddetto geom. *OMISSIS*, già dipendente a tempo determinato del Comune di Orta di Atella ai tempi del sindaco *OMISSIS*, sostenitore del sindaco *OMISSIS* con la lista «Campania Libera», come risulta dalle audizioni del *OMISSIS* e della *OMISSIS*, anche nel corso dell'attuale amministrazione, continuava a stazionare stabilmente negli uffici comunali, occupando addirittura postazioni lavorative, in luogo dei dipendenti comunali e si interessava di varie attività gestionali, indicandone anche le soluzioni ed accompagnandosi, quasi quotidianamente, negli uffici comunali con il sindaco ed altri membri dell'amministrazione. Tale comportamento, secondo quanto riferito dalla *OMISSIS*, è stato mantenuto anche dopo l'insediamento della Commissione di accesso presso la casa comunale.

Il sindaco, nel corso di dichiarazioni spontanee rese al Comandante la Compagnia carabinieri di Marcianise, componente della stessa Commissione d'indagine, in relazione al predetto *OMISSIS*, ha dichiarato «che lo stesso non ha alcuna capacità di incidere sull'attività amministrativa e che se anche in passato ha sbagliato, io lo vedevo cambiato e ben disposto a fare il bene della comunità».

Tale dichiarazione, invece, viene contraddetta dai fatti.

Emblematico è il caso dell'assegnazione del Parco giochi di via Verdi.

In particolare, nel 2015, con deliberazione della giunta comunale, è stato fornito atto di indirizzo di affidare in concessione il servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco ubicato nel Parco giochi sito in via Verdi. Nel 2017 viene approvato il verbale di gara ed aggiudicata la gestione alla *OMISSIS*, posizionatasi prima in graduatoria. Successivamente, a seguito della decadenza dell'affidamento a tale ditta per mancanza dei requisiti, la concessione viene affidata alla seconda in graduatoria e cioè alla *OMISSIS*, il cui amministratore unico è *OMISSIS*, sorella del citato *OMISSIS*, il quale assume le funzioni di consulente.

Nel giugno 2018, nel corso del sopralluogo propedeutico alla consegna del bene è emersa la necessità di effettuare ingenti lavori di manutenzione straordinaria, per i quali la citata ditta ha presentato un preventivo di oltre 57.000,00 euro.

Dopo pochi giorni viene redatto un nuovo verbale tra le parti e, trattandosi di atto di gestione, lo stesso viene illegittimamente sottoscritto anche dal sindaco. In quest'ultimo atto la società *OMISSIS* propone di effettuare direttamente i lavori a proprie spese, scomputando parte dell'importo dai canoni dovuti al comune per i successivi cinque anni. Le parti concludono l'accordo con la condizione sospensiva dell'approvazione da parte della giunta comunale.

La delibera non è poi stata più adottata e, ciò nonostante, dalle audizioni svolte dalla Commissione, è risultato che lo *OMISSIS* ha preso, comunque, possesso del bene di cui, peraltro, deteneva già le chiavi.

Al riguardo, bisogna evidenziare che l'elemento assorbente è che l'affidamento è del tutto illegittimo, atteso che risulta completamente stravolta la tipologia del bando di gara e l'oggetto dell'affidamento originario, il quale viene a qualificarsi come affidamento misto di gestione di un bene pubblico, con connessa manutenzione straordinaria a scomputo del canone a base di gara, palesando così la volontà di favorire la ditta riconducibile a *OMISSIS*, già persona ritenuta di fiducia del *clan* dei casalesi.

Significativa è anche la circostanza che il geom. *OMISSIS* compare altresì nelle vicende autorizzatorie della *OMISSIS*, all'epoca in cui si occupava delle pratiche DIA, nell'ambito dell'Area tecnica.

Infatti il predetto aveva attestato che la DIA riguardante la realizzazione del locale commerciale adibito a farmacia era stata correttamente presentata al comune con prot. 14702 del 14 novembre 2006. Invece la stessa non poteva essere accolta in quanto l'intervento edilizio non era ammissibile urbanisticamente.

La falsa attestazione è acclarata dal fatto che al numero di protocollo sopra indicato corrisponde altra pratica edilizia.

Singolare elemento della vicenda è rappresentato dalla circostanza che solo a distanza di tredici anni dall'inizio della vicenda e numerosi contenziosi conclusisi al Consiglio di Stato, il 13 giugno 2019, giorno antecedente all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte del comune, il predetto sporge denuncia disconoscendo la firma in calce alla DIA.

Non riveste carattere di secondaria importanza il fatto che su tale vicenda l'amministrazione non ha sporto alcuna denuncia, quantomeno contro ignoti, per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

La Commissione ha potuto constatare l'esistenza di un clima intimidatorio ed omertoso, tipico dei contesti mafiosi o para-mafiosi, veicolato e praticato sia da esponenti apicali dell'amministrazione, che dai soggetti collusi con la criminalità organizzata orbitanti attorno ad essa. Detto atteggiamento è comprovato dalla reazione scomposta del sindaco alla pubblicazione di un articolo-*web*, in cui si asserisce la costante presenza del predetto *OMISSIS* su un cantiere, unitamente all'affidatario dell'appalto, corredato da foto che ritraggono i due soggetti in un bar.

La Commissione, al fine di verificare tali circostanze, ha svolto alcune audizioni dalle quali è emerso l'interesse del sindaco a individuare l'autore degli scatti, fino al punto di recarsi a visionare i filmati delle telecamere a circuito chiuso del bar.

Di rilevante importanza è da considerarsi anche la figura di *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*, capo dell'omonimo *clan*, storicamente contiguo alla consorteria camorristica Moccia di Afragola, raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del processo sul «sacco edilizio», ove è imputato per il delitto di cui agli articoli 81 cpv, 110, 323 del codice penale, e per il quale sempre il collaboratore *OMISSIS* ebbe a dichiarare: «[...] Mi venne a parlare di tale operazione *OMISSIS* facente parte del gruppo Moccia di Afragola, gruppo con il quale ho sempre avuto ottimi rapporti. Con il *OMISSIS* concordai che poteva occuparsi direttamente lui e che non avrei fatto questioni qualunque fosse stata la somma ricevuta a titolo di tangente [...]».

Cartina di tornasole della permeabilità dell'amministrazione alle ingerenze camorristiche è rappresentata dalla cointeressenza del predetto *OMISSIS* nella vicenda relativa al realizzando *OMISSIS*.

In via preliminare va evidenziato che il predetto *OMISSIS*, amministratore unico della *OMISSIS*, è già stato raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del processo sul «sacco edilizio» ed in particolare è imputato, in concorso tra gli altri con *OMISSIS* e con *OMISSIS* all'epoca dei fatti responsabile dell'Ufficio tecnico, per numerose fattispecie di reato atteso che predetti consentivano la sanatoria di un permesso a costruire per la realizzazione, da parte della predetta ditta, di un immobile completamente abusivo in Orta di Atella in via Troisi.

Con istanza presentata da *OMISSIS*, legale rappresentante della *OMISSIS* di Giugliano, viene richiesta l'autorizzazione alla «ristrutturazione edilizia con accorpamento di unità immobiliari e cambio di destinazione d'uso, con passaggio da commerciale per esposizione e vendita della produzione di attività artigianali, a commerciale per la vendita al dettaglio, ai fini della realizzazione di una media struttura di vendita di prodotto alimentare e non con annessa area bar». Si tratta della struttura, ubicata in via Troisi ad Orta di Atella realizzata dall'imprenditore *OMISSIS*, che è anche proprietario dell'immobile oggetto di cambio destinazione d'uso.

In merito a tale istanza l'ing. *OMISSIS*, responsabile del settore politiche del territorio, cugino del sindaco, il 26 novembre 2018 determina di poter rilasciare il permesso come richiesto.

Il 28 novembre 2018 l'ing. *OMISSIS*, dirigente dell'area tecnica comunica la sospensione del procedimento, onde procedere ai necessari approfondimenti, decisione condivisa dal dott. *OMISSIS* in qualità di responsabile del SUAP.

Il successivo 17 dicembre l'ing. *OMISSIS* comunica il rigetto dell'istanza in quanto il predetto immobile risulta oggetto di avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire, poiché realizzato in totale difformità rispetto al PRG.

Sintomatico è il fatto che l'amministrazione non si è costituita in giudizio innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa, nel ricorso proposto avverso il sopra citato diniego per l'annullamento previa sospensiva, se non dopo l'insediamento della Commissione d'accesso.

Per quanto riguarda l'apparato burocratico, la Commissione d'accesso ha rilevato che l'amministrazione *OMISSIS* ha revocato la posizione apicale a dirigenti non graditi perché non assoggettabili, sostituendoli con soggetti di propria assoluta fiducia. In altri casi ha, invece, mantenuto nelle loro posizioni apicali funzionari legati a doppio filo all'*ex*-sindaco *OMISSIS*.

A tali conclusioni la Commissione è pervenuta dall'esame dei provvedimenti disciplinari di sospensione cautelare dal servizio fino all'esito del procedimento penale a carico per reati connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nei confronti dell'ing. *OMISSIS* e del dott. *OMISSIS*, rispettivamente dirigente dell'Ufficio tecnico e dell'ufficio SUAP, che avevano espresso i sopra citati pareri negativi.

Tali provvedimenti disciplinari sono stati adottati con dubbie modalità: infatti l'amministrazione ha preventivamente modificato il regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari, attribuendo al sindaco la competenza di nominare i componenti della Commissio-

ne di disciplina, in luogo del Segretario generale - Responsabile anti corruzione, figura «*super partes*», per poi nominare tra i componenti dell'U.P.D., proprio suo cugino Ing. *OMISSIS*, responsabile delle politiche del territorio, che si era contrapposto alla *OMISSIS* nella vicenda dell'autorizzazione edilizia propedeutica all'apertura del *OMISSIS*.
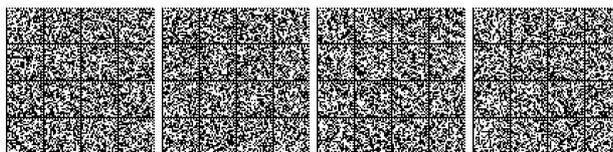
Di tutt'altro tenore il comportamento tenuto, invece, nei confronti del Comandante della polizia municipale, anch'egli interessato da procedimento penale con richiesta di rinvio a giudizio e disciplinare, a cui è stata conferita la posizione organizzativa del Comando della Polizia locale, nonostante il parere contrario espresso al riguardo dalla segretaria comunale. Si noti, al riguardo, che il predetto comandante era ritenuto uomo di fiducia dell'*ex* sindaco *OMISSIS*.

Altra procedura attentamente esaminata dalla Commissione è quella della mancata revoca dello strumento urbanistico principale dell'ente - PUC - riconosciuto dall'A.G. palesemente illegittimo. Infatti l'Amministrazione *OMISSIS* non ha revocato in sede di autotutela il predetto PUC, ma ha stipulato una convenzione con l'università per un riesame volto alla soluzione di due singole problematiche e non per il superamento dell'intero piano ritenuto illegittimo dall'A.G., come risulta dagli atti del p.p. a carico del *OMISSIS*.

Solo a seguito dell'insediamento della Commissione di accesso l'amministrazione ha avviato una procedura di sospensione per cento giorni dell'efficacia del PUC, senza la consequenziale nomina di un tecnico progettista, ponendo così in essere un atteggiamento dilatorio ed attendista. Infatti la sospensiva sarebbe scaduta successivamente al periodo massimo della durata dell'accesso ispettivo.

Il quadro complessivo che emerge dall'attività della Commissione d'indagine è quello, dunque, di una gestione politico-amministrativa avvinta da forme di condizionamento, tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi e da pregiudicare l'imparzialità dell'azione amministrativa ed il regolare funzionamento dei servizi.

Ciò in un contesto di relazioni parentali e frequentazioni degli amministratori e dipendenti comunali con soggetti «controindicati».

Gli episodi evidenziati mostrano un quadro preoccupante per la grave diffusione di atteggiamenti di connivenza con soggetti collusi e per la continuità con le precedenti amministrazioni già oggetto di provvedimenti dissolutori, anche ai sensi dell'art. 143 TUEL, nonché con esponenti di spicco della criminalità organizzata radicata sul territorio casertano e napoletano e delineano un allarmante contesto, in cui sono gli stessi apparati di indirizzo ed amministrativi a fornire condizioni di illegalità per il conseguimento illecito di profitti a discapito degli interessi della collettività.

Per quanto innanzi, nella riunione tenutasi il 6 agosto 2019, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto presso la D.D.A. di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord, ha espresso parere unanime, con contributi particolarmente convinti da parte dei citati procuratori, sulla sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi comprovanti i collegamenti diretti ed indiretti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi.

A quest'ultimo riguardo, il Procuratore aggiunto della D.D.A. di Napoli, ricordando l'inchiesta che ha portato alla condanna del *OMISSIS*, ha evidenziato che, già in sede istruttoria, e confermate in sede dibattimentale nell'ambito del più volte richiamato procedimento penale concernente il «sacco di Orta», risultarono acclarate le contiguità di alcuni attuali amministratori e consiglieri, nonché dello *OMISSIS* e del *OMISSIS*, ad ambienti della criminalità organizzata.

Lo scrivente, pertanto, alla luce della relazione conclusiva prodotta dalla Commissione d'indagine e a seguito del conforme parere reso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ritiene sussistenti gli elementi per l'adozione delle misure di rigore di cui all'art. 143, comma 1, T.U.O.E.L., ai fini delle competenti valutazioni del sig. Ministro.

Il Prefetto: RUBERTO

19A07471

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2019.

Ricavi netti delle monete delle Serie speciali, composte da otto e nove pezzi in versione *fior di conio* e a dieci pezzi in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.a.;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 4 febbraio 2019, n. 9606, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 2019 con il quale si autorizza l'emissione, il corso legale, il contingente e le modalità di cessione delle serie speciali di monete, millesimo 2019, nelle tipologie sotto descritte:

serie composta da otto pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2 ,5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro;

serie composta da nove pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2 ,5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «Centenario della scomparsa di Cesare Maccari»;

serie composta da dieci pezzi in versione *proof,* costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, da una moneta da 2 euro dedicata al «500° Anniver-

sario della morte di Leonardo da Vinci» e da una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «Centenario della scomparsa di Cesare Maccari».

Visti in particolare gli articoli 1 e 3 del decreto del direttore generale 18 ottobre 2018, n. 86885, con il quale sono stati definiti rispettivamente le caratteristiche artistiche e il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria dedicata «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», millesimo 2019;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del decreto del direttore generale 7 novembre 2018, n. 92846, con il quale sono stati definiti rispettivamente le caratteristiche artistiche e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «Centenario della scomparsa di Cesare Maccari», millesimo 2019;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, concernente le modalità di vendita delle monete per collezionisti millesimo 2019;

Condiderato il verbale n. 87 della riunione del 12 dicembre 2018 della Commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il riconoscimento al Ministero dell'economia e finanze di una *royalty* su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo Ministero, a fronte della cessione delle monete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico», per ogni serie speciale, millesimo 2019, i sotto indicati importi:

per la serie composta da otto pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2 ,5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro:

euro 0,34 cadauna, per l'intero contingente (trentamila unità) previsto dal già citato decreto del direttore generale del Tesoro del 4 febbraio 2019, n. 9606, per un totale pari ad euro 10.200,00;

il valore nominale pari ad euro 3,88 per ogni serie venduta;

per la serie composta da nove pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2 ,5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «Centenario della scomparsa di Cesare Maccari»:

euro 0,77 cadauna, per l'intero contingente (diecimila unità) previsto dal citato decreto del direttore generale del Tesoro del 4 febbraio 2019, n. 9606, per un totale pari ad euro 7.700,00;

il valore nominale pari ad euro 8,88 per ogni serie venduta;

per ogni moneta d'argento venduta, il valore del metallo prezioso in essa contenuto pari ad euro 7,42;

serie composta da dieci pezzi in versione *proof,* costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, da una moneta da 2 euro dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci» e da una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «Centenario della scomparsa di Cesare Maccari»:

euro 1,92 cadauna, per l'intero contingente (duemila unità) previsto dal citato decreto del direttore generale del Tesoro del 4 febbraio 2019, n. 9606, per un totale pari ad euro 3.840,00;

il valore nominale pari ad euro 10,88 per ogni serie venduta;

per ogni moneta d'argento venduta, il valore del metallo prezioso in essa contenuto pari ad euro 7,42;

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all'art. 5 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 4 febbraio 2019, n. 9606.

Art. 2.

Il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 1, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 20 novembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A07543

DECRETO 21 novembre 2019.

Ricavi netti della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «50° Anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna», versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.a.;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 18 ottobre 2018, n. 86880, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «50° Anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna 1969-2019», in versione *proof* colorata, millesimo 2019;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del citato decreto 18 ottobre 2018, n. 86880, con il quale sono stati definiti rispettivamente le caratteristiche artistiche e il corso legale della suddetta moneta;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, concernente le modalità di vendita delle monete per collezionisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 17 giugno 2019, n. 63243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete, in versione *proof;*

Condiderato il verbale n. 87 della riunione del 12 dicembre 2018 della Commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il riconoscimento al Ministero dell'economia e finanze di una *royalty* su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo Ministero, a fronte della cessione delle monete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico», per ogni moneta d'argento da 5 euro colorata commemorativa del «50° Anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna», versione *proof*, in astuccio, millesimo 2019, i sotto indicati importi:

per le monete in versione *proof*, euro 0,79 cadauna, per l'intero contingente (seimila unità) previsto dal già citato decreto del direttore generale del Tesoro del 17 giugno 2019, n. 63243, per un importo totale pari ad euro 4.740,00;

il valore nominale pari ad euro 5,00 per ogni moneta venduta;

per ogni moneta d'argento venduta, il valore del metallo prezioso in esso contenuto pari ad euro 7,42.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 9 aprile 2019, n. 36746.

Art. 2.

Il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 1, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 21 novembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A07544

DECRETO 21 novembre 2019.

Ricavi netti del dittico composto da una moneta da 2 euro, versione *fior di conio*, celebrativa del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», e da una moneta da 1 euro circolante, millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato S.p.a.;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 18 ottobre 2018, n. 86885, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale della moneta da euro 2 a circolazione ordinaria dedicata al «500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci», millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 19 novembre 2018, n. 96886, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2018, di rettifica del decreto del direttore generale del Tesoro 18 ottobre 2018, n. 86885;

Visti in particolare gli art. 1 e 3 del citato decreto 18 ottobre 2018, n. 86885, con i quali sono stati rispettivamente stabiliti le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta e il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2019, dedicata del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci»;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, concernente le modalità di vendita delle monete per collezionisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 23 aprile 2019, n. 44097, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 27 aprile 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione del dittico *fior di conio* composto da una moneta da 2 euro, celebrativa del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», e da una moneta da 1 euro circolante;

Condiderato il verbale n. 87 della riunione del 12 dicembre 2018 della Commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il riconoscimento al Ministero dell'economia e finanze di una *royalty* su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo Ministero, a fronte della cessione delle monete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» - per ogni dittico composto da una moneta da 2 euro dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», versione *fior di conio*, millesimo 2019 e una moneta da 1 euro circolante in versione *fior di conio*, i sotto indicati importi:

per ogni dittico *fior di conio*, euro 0,31 cadauno per l'intero contingente (ventimila esemplari) previsto dal già citato decreto del direttore generale del Tesoro del 23 aprile 2019, n. 44097, per un importo totale pari ad euro 6.200,00;

il valore nominale pari ad euro 3,00 per ogni dittico venduto.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 23 aprile 2019, n. 44097.

Art. 2.

Il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 1, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 21 novembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

19A07545

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Maria delle grazie società cooperativa sociale a responsabilità limitata (Onlus)», in Chiavari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Maria delle grazie società cooperativa sociale a responsabilità limitata (ONLUS)» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 marzo 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 111.991,56, si riscontrano debiti esigibili entro l'anno di euro 122.840,68 e un patrimonio netto negativo di euro - 34.649,86;

Considerato che in data 24 luglio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Considerato che, in data 26 settembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 settembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giovanni Bogetti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Maria delle grazie società cooperativa sociale a responsabilità limitata (ONLUS», con sede in Chiavari (GE), (codice fiscale 02418940991) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Bogetti, (codice fiscale BGTGNN68E24D969X) nato a Genova il 24 maggio 1968, ivi domiciliato in Vico del Serriglio, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07517

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Polo società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Uecoop ha chiesto che la Polo società cooperativa in liquidazione sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa:

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa:

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio è stato depositato dalla cooperativa al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro

22.659.389,00, si riscontra una massa debitoria di euro 30.203.351,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 7.673.581,00;

Considerato che in data 9 gennaio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, cosi come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritte curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Roberto Mantovano;

Decreta:

Art. 1.

La «Polo società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma, (codice fiscale n. 10631001004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964 (codice fiscale MNTRRT64H28F839M), e domiciliato in Roma, via della Panetteria n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07512

DECRETO 18 novembre 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Assicuriamoci società cooperativa», in Mercato San Severino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 2019, n. 146/2019, con il quale la società cooperativa «Assicuriamoci - società cooperativa», con sede in Mercato San Severino (SA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Orazio D'Alterio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 luglio 2019, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Orazio D'Alterio dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente (Confederazione cooperative italiane);

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Palladino;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Antonio Palladino, nato a Pollena Trocchia (NA) il 20 luglio 1981, codice fiscale PLLNTN81L20G795A, domiciliato in Napoli, via Miguel Cervantes n. 55/16, in sostituzione del dott. Orazio D'Alterio, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
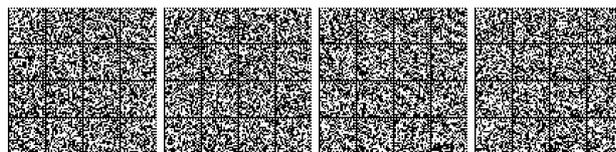
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07513

DECRETO 18 novembre 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa G.I.S. in liquidazione», in Calvanico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 2019, n. 148/2019, con il quale la «Società cooperativa G.I.S. in liquidazione», con sede in Calvanico (SA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Orazio D'Alterio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 luglio 2019, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Orazio D'Alterio dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente (Confederazione cooperative italiane);

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Elia Coppola;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Elia Coppola, nato a Napoli il 7 ottobre 1966 (codice fiscale CPPLEI66R07F839P), ivi domiciliato in Calata San Marco n. 13, in sostituzione del dott. Orazio D'Alterio, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07514

DECRETO 18 novembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.RI. Consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società «CO.RI. Consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale onlus, in liquidazione»;

Considerato che in data 7 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 242, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che, a seguito della di tale comunicazione, il legale rappresentante, nel presentare le proprie controdeduzioni, ha richiesto una proroga dei termini, poi concessa da questa Amministrazione;

Visto il decreto del 17 gennaio 2018, con il quale il Tribunale di Firenze dichiara improcedibile il ricorso per il concordato preventivo depositato dalla cooperativa di cui sopra;

Vista la sentenza del 22 gennaio 2018, n. 11 del Tribunale di Firenze con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CO.RI. Consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale onlus, in liquidazione»;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
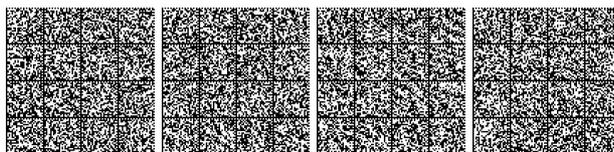
Considerato che, in data 6 novembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 6 novembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.RI. Consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale onlus, in liquidazione» con sede in Aversa (CE), (codice fiscale 04569251210) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, domiciliato a Galatone (LE) in via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07515

DECRETO 8 ottobre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Agricoltura a tavola società cooperativa sociale agricola in liquidazione», in Borgosesia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «L'Agricoltura a tavola società cooperativa sociale agricola, in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 159.338,00, si riscontra una massa debitoria di euro 460.510,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 306.496,00;

Considerato che in data 18 aprile 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 24 maggio 2017 con la quale il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali questa Amministrazione, con nota del 28 giugno 2017, ha richiesto ulteriori elementi di conoscenza comprovanti il superamento della condizione di insolvenza;

Preso atto dell'assenza di riscontro alla nota della Divisione competente da parte del legale rappresentante;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 26 settembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 settembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Angelo Roccotelli,

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Agricoltura a tavola società cooperativa sociale agricola, in liquidazione», con sede in Borgosesia (VC) (codice fiscale 02557890023) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Roccotelli, (codice fiscale RCCNGL69E15F006S) nato a Maschito (PZ) il 15 maggio 1969, e domiciliato in Torino, via Casalis, n. 17.
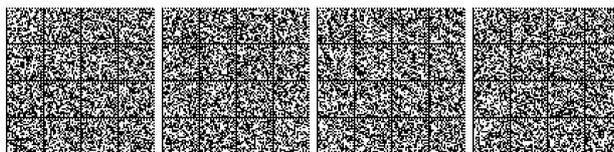
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07516

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 ottobre 2019.

Modifica al decreto 2 dicembre 2016 recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della *performance*».

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 6, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*», e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con cui l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con cui al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Fabiana Dadone per la pubblica amministrazione»;

Considerato che le iscrizioni nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* sono iniziate a gennaio del 2017 e che il sistema della formazione continua, condiviso con la Scuola nazionale dell'amministrazione, è stato avviato operatívamente nel mese di settembre 2018;

Preso atto delle segnalazioni pervenute al Dipartimento della funzione pubblica da varie amministrazioni e iscritti nell'Elenco nazionale;

Ritenuto necessario assicurare un regime transitorio per la fase di prima applicazione del sistema della formazione continua con una ridefinizione dell'arco temporale entro cui maturare i crediti formativi richiesti ai fini del primo rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della *performance* tenuto conto del tempo trascorso fra l'inizio delle procedure di iscrizione nell'Elenco e l'avvio operativo del sistema della formazione continua;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance».

1. Al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.»;

b) all'art. 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: «6-*bis*. Gli enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attività formativa, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la valutazione della *performance*, secondo le modalità dallo stesso successivamente definite, e alla Scuola nazionale dell'amministrazione:

1. il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante alla formazione, nonché gli esiti della valutazione dell'apprendimento (ove prevista);

2. gli esiti della valutazione della qualità percepita dai partecipanti.»;

c) all'art. 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma «1-*bis*. In sede di prima applicazione, gli iscritti all'Elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.».

Roma, 14 ottobre 2019

Il Ministro: DADONE

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2171

19A07470

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 novembre 2019.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo ai medicinali con uso consolidato per il trattamento correlato ai trapianti (Allegato P5). (Determina n. 130610/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA del 29 maggio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2007, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente le liste costituenti gli allegati 1, 2 e 3, relative rispettivamente ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici e nel trattamento delle neoplasie ematologiche;

Vista la determina AIFA 16 ottobre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007, che ha integrato la suddetta sezione con le liste costituenti gli allegati 4 e 5, relative rispettivamente ai farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie neurologiche e nel trattamento correlato ai trapianti e i successivi aggiornamenti e integrazioni;

Ritenuto opportuno effettuare una revisione dei medicinali inseriti nella suddetta lista costituente l'allegato 5 aventi come indicazione terapeutica la malattia del trapianto verso l'ospite (*Graft-versus host disease*);

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12 e 13 giugno 2018 - stralcio verbale n. 36;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'aggiornamento dei medicinali aventi come indicazione terapeutica la malattia del trapianto verso l'ospite (*Graft-versus host disease*), inclusi nel sopra citato allegato 5;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai medicinali che possono essere impiegati per una o più indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l'allegato 5, relativa all'uso consolidato, sulla
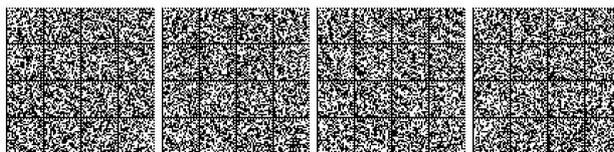
base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci per il trattamento correlato ai trapianti, sono esclusi i seguenti principi attivi con le relative indicazioni terapeutiche:

Etanercept per il trattamento aGvHD in prima linea o resistente a terapia con steroidi;

Imatinib come terapia della malattia del trapianto contro l'ospite comprensiva dei quadri di bronchiolite;

Rapamicina (*sirolimus*) per la profilassi e terapia della GVHD acuta e cronica nel trapianto di cellule staminali emopoietiche del bambino.

Art. 2.

Nell'elenco di cui all'art. 1, alle voci relative ai principi attivi Basiliximab, Immunoglobulina di coniglio antitimocitaria, micofenolato mofetile, micofenolato sodico e rituximab, le corrispettive indicazioni terapeutiche vengono modificate come di seguito riportato per ciascun principio attivo:

Basiliximab

da: profilassi della aGVHD in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche non manipolate da donatore familiare HLA aploidentico;

a: in associazione con ciclosporina, micofenolato mofetile e metrotressato, per la profilassi della aGVHD in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche non manipolate da donatore familiare HLA aploidentico refrattari alla terapia con corticosteroidi.

Immunoglobulina di coniglio antitimocitaria

da:

profilassi e trattamento nel paziente pediatrico della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (*Graft versus Host Disease*, GvHD);

trattamento e profilassi nell'adulto della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (*Graft versus Host Disease*, GvHD);

a:

profilassi e trattamento della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (*Graft versus Host Disease*, GvHD) nei pazienti pediatrici refrattari alla terapia di I linea con corticosteroidi;

trattamento e profilassi della malattia acuta e cronica da trapianto verso ospite (*Graft versus Host Disease*, GvHD) nei pazienti adulti refrattari alla terapia di I linea con corticosteroidi.

Micofenolato mofetile

da:

profilassi e trattamento della GVHD nel trapianto di cellule staminali emopoietiche;

profilassi e terapia della GVHD acuta e cronica nel trapianto di cellule staminali emopoietiche pediatrico (Midollo, sangue periferico, cordone ombelicale);

a:

profilassi e trattamento della GVHD nel trapianto di cellule staminali emopoietiche nei pazienti refrattari alla terapia di I linea con corticosteroidi;

profilassi e terapia della GVHD acuta e cronica nel trapianto di cellule staminali emopoietiche (Midollo, sangue periferico, cordone ombelicale) nei pazienti pediatrici refrattari alla terapia di I linea con corticosteroidi.

Micofenolato sodico

da: profilassi e terapia della GVHD acuta e cronica nel trapianto di cellule staminali emopoietiche di pazienti adulti e pediatrici;

a: profilassi e terapia della GVHD acuta e cronica nel trapianto di cellule staminali emopoietiche di pazienti adulti e pediatrici refrattari alla terapia di I linea con corticosteroidi.

Rituximab (originatore o biosimilare)

da: nei regimi di condizionamento al trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche per la profilassi della GVHD acuta e cronica;

a: nei regimi di condizionamento al trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche in pazienti affetti da patologie ematologiche mediate da cellule CD20 per la profilassi della GVHD cronica in combinazione con fludarabina e ciclofosfoesamide oppure fludarabina e bendamustina.

Art. 3.

1. I medicinali inclusi nell'elenco di cui agli articoli 1 e 2, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 4.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2019

Il dirigente: PETRAGLIA

19A07484

DETERMINA 21 novembre 2019.

Inserimento del medicinale «Diclofenac» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la profilassi della pancreatite post colangiopancreatografia retrograda endoscopica. (Determina n. 130611/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerato che la pancreatite è la complicanza più frequente e severa della colangiopancreatografia retrograda endoscopica;

Considerate le evidenze in letteratura riguardo l'impiego di DICLOFENAC per via rettale per la prevenzione dell'insorgenza di pancreatite dopo l'esecuzione della colangiopancreatografia retrograda endoscopica;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la profilassi della pancreatite *post* colangiopancreatografia retrograda endoscopica;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 9, 10 e 11 aprile 2018 - stralcio verbale n. 34;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Diclofenac» per uso rettale nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la profilassi della pancreatite *post* colangiopancreatografia retrograda endoscopica;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale DICLOFENAC per uso rettale è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la profilassi della pancreatite *post* colangiopancreatografia retrograda endoscopica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2019

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: DICLOFENAC per uso rettale.

Indicazione terapeutica: profilassi pancreatite *post* colangiopancreatografia retrograda endoscopica.

Criteri di inclusione: pazienti sottoposti a colangiopancreatografia retrograda endoscopica.

Criteri di esclusione:

bambini di età inferiore ai quattordici anni;

malattie epatiche pregresse;

pazienti con ulcera, sanguinamento o perforazione gastrointestinale in atto;

pazienti con storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento);

III trimestre di gravidanza;

allattamento;

pazienti con insufficienza epatica;

pazienti con insufficienza renale (GFR < 30 ml/min/1.73 m^2);

pazienti con insufficienza cardiaca congestizia conclamata (Classe II-IV NYHA), cardiopatia ischemica, arteropatia periferica e/o vascolopatia cerebrale;

pazienti con emorragie in atto e diatesi emorragica;

pazienti in corso di terapia diuretica intensiva;

soggetti con alterazioni dell'emopoiesi;

ipersensibilità agli altri analgesici, antipiretici, antinfiammatori non steroidei (FANS) (reazioni di reattività crociata indotta da FANS) e, in particolare, verso l'acido acetilsalicilico;

ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) per ulteriori indicazioni in merito a controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: dosaggio: 100 mg di «Diclofenac» per via rettale (supposte) prima dell'esecuzione della colangiopancreatografia retrograda endoscopica.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro.

Per il trattamento non è previsto alcun monitoraggio.

19A07485

DETERMINA 21 novembre 2019.

Inserimento del medicinale «Indometacina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la profilassi della pancreatite post colangiopancreatografia retrograda endoscopica. (Determina n. 130614/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerato che la pancreatite è la complicanza più frequente e severa della colangiopancreatografia retrograda endoscopica;

Considerate le evidenze in letteratura riguardo l'impiego di indometacina per via rettale per la prevenzione dell'insorgenza di pancreatite dopo l'esecuzione della colangiopancreatografia retrograda endoscopica;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la profilassi della pancreatite post colangiopancreatografia retrograda endoscopica;
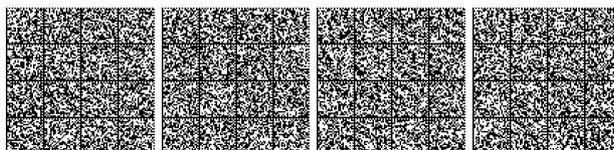
Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 9, 10 e 11 aprile 2018 - Stralcio verbale n. 34;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale indometacina per uso rettale nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la profilassi della pancreatite post colangiopancreatografia retrograda endoscopica;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale INDOMETACINA per uso rettale è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la profilassi della pancreatite post colangiopancreatografia retrograda endoscopica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2019

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: «Indometacina» per uso rettale.

Indicazione terapeutica: profilassi pancreatite post colangiopancreatografia retrograda endoscopica.

Criteri di inclusione: pazienti sottoposti a colangiopancreatografia retrograda endoscopica.

Criteri di esclusione:

bambini di età inferiore ai 14 anni;

soggetti con storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento);

pazienti con severa insufficienza cardiaca;

soggetti con manifestazioni idiosincrasiche;

pazienti con disturbi psichici;

pazienti affetti da epilessi;

pazienti affetti da morbo di Parkinson;

ipersensibilità all'acido acetilsalicilico;

soggetti con storia recente di proctite;

III trimestre di gravidanza;

allattamento;

ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti.

Fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) per ulteriori indicazioni in merito a controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: dosaggio: 100 mg di «Indometacina» per via rettale (supposte) prima dell'esecuzione della colangiopancreatografia retrograda endoscopica.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro: per il trattamento non è previsto alcun monitoraggio.

19A07486

DETERMINA 22 novembre 2019.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ogivri», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 131309/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia

italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Visto il regolamento della Commissione 712/2012 di modifica del regolamento (CE) 1234/2008 del 24 novembre 2008 riguardante «La variazione dei termini per la adozione delle decisioni della Commissione per la autorizzazione alla immissione in commercio dei farmaci per uso umano»;

Vista la notifica dell'European Medicine Agency del 14 giugno 2019 di approvazione della variazione EMEA/H/C/004916/II/006/G con la quale ai sensi dell'art. 15 del regolamento europeo n. 1234/2008 la Agenzia europea del farmaco ha dato opinione favorevole alla suindicata variazione di autorizzazione delle nuove confezioni europee EU/1/18/1341/002;

Vista la istanza della azienda titolare pervenuta a questa agenzia il 10 ottobre 2019, P/113081-A, e successiva integrazione lettera del 22 ottobre 2019, P/117786/A, con la quale viene richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio della nuova confezione del farmaco «Ogivri» approvata con procedura centralizzata EMEA/H/C/004916/II/006/G;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6-8 novembre 2019;

Determina:

Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la nuova confezione del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: OGIVRI, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA — settore HTA ed economia del farmaco — il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter* del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 novembre 2019

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale doman-

da di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni: OGIVRI.

Codice ATC - Principio attivo: L01XC03 - Trastuzumab.

Titolare: Mylan S.a.s.

Codice procedura EMEA/H/C/004916/II/0006/G.

GUUE 30 ottobre 2019.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche: carcinoma mammario.

Carcinoma mammario metastatico: «Ogivri» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:

in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti;

in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antracicline;

in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica;

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab.

Carcinoma mammario in fase iniziale:

«Ogivri» è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:

dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile) (vedere paragrafo 5.1);

dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;

in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino;

in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con «Ogivri» adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm (vedere paragrafi 4.4 e 5.1);

«Ogivri» deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o EBC i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e validato (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Carcinoma gastrico metastatico:

«Ogivri» in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica;

«Ogivri» deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e validati (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione.

La misurazione dell'espressione di HER2 è obbligatoria prima di iniziare la terapia (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Il trattamento con trastuzumab deve essere iniziato esclusivamente da un medico esperto nella somministrazione di chemioterapia citotossica (vedere paragrafo 4.4) e deve essere somministrato esclusivamente da un operatore sanitario.

«Ogivri» formulazione endovenosa non è destinato alla somministrazione sottocutanea e deve essere somministrato unicamente mediante infusione endovenosa.

Se è richiesta un'altra via di somministrazione, è necessario utilizzare altri prodotti a base di trastuzumab che offrano questa opzione.

Al fine di evitare errori terapeutici è importante verificare le etichette dei flaconcini per assicurarsi che il medicinale che si sta preparando e somministrando sia trastuzumab e non trastuzumab emtansine.

La dose di carico di trastuzumab deve essere somministrata mediante infusione endovenosa della durata di novanta minuti. Non somministrare come iniezione endovenosa o bolo endovenoso. L'infusione endovenosa di trastuzumab deve essere somministrata da personale sanitario preparato a gestire l'anafilassi e in presenza di strumentazione di emergenza. I pazienti devono essere tenuti sotto osservazione per almeno sei ore dopo l'inizio della prima infusione e per due ore dopo l'inizio delle successive infusioni per rilevare sintomi, quali febbre e brividi o altri sintomi correlati all'infusione (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). Tali sintomi possono essere controllati interrompendo l'infusione o rallentandone la velocità. L'infusione può essere ripresa una volta che i sintomi si sono alleviati.

Se la dose iniziale di carico è ben tollerata, le dosi successive possono essere somministrate in infusione da trenta minuti.

Per istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/18/1341/002 - A.I.C.: 047477029 /E - in base 32: 1F8W95 - 420 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 420 mg - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107c(7) della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

19A07487

DETERMINA 22 novembre 2019.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Trogarzo» e «Vitrakvi», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 131311/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 ottobre 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre al 30 settembre 2019 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 6-8 novembre 2019;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TROGARZO;

VITRAKVI,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA — settore HTA ed economia del farmaco — il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni

dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter* del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 novembre 2019

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova autorizzazione: TROGARZO.

Codice ATC - Principio attivo: J05AX23 - ibalizumab.

Titolare: Theratechnologies International Limited.

Codice procedura EMEA/H/C/004961.

GUUE 30 ottobre 2019.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche: «Trogarzo», in associazione a uno o ad altri antiretrovirali, è indicato per il trattamento di adulti con infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1) resistente ai medicinali per i quali non sarebbe altrimenti possibile predisporre un regime antivirale soppressivo (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

La terapia deve essere avviata da un medico esperto nella gestione dell'infezione da HIV.

Uso endovenoso: la soluzione diluita di ibalizumab deve essere somministrata da un operatore sanitario. Ibalizumab deve essere somministrato sotto forma di infusione endovenosa.

Ibalizumab non deve essere somministrato sotto forma di infusione endovenosa rapida o in bolo.

La durata della prima infusione (dose di carico) non deve essere inferiore a trenta minuti. Se non si sono verificate reazioni avverse associate all'infusione, la durata delle successive infusioni (dosi di mantenimento) può essere ridotta a non meno di quindici minuti.

Una volta conclusa l'infusione, sciacquare con 30 ml di soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9 %).

Tutti i pazienti devono essere monitorati durante e per 1 ora dopo il completamento della somministrazione di ibalizumab almeno per la prima infusione. In caso di reazioni, l'infusione deve essere interrotta e devono essere somministrate terapie mediche appropriate. Non è necessaria la somministrazione di medicinali a scopo preventivo prima di ciascuna infusione. Se i pazienti non manifestano una reazione avversa correlata all'infusione, il tempo di osservazione post-infusione può essere successivamente ridotto a quindici minuti.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1359/001 - A.I.C.: 048255018 /E - in base 32: 1G0N1B - 200 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1,33 ml (150 mg/ml) - 2 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo di condurre attività post-autorizzative: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

descrizione: studio di efficacia post-autorizzativo (PAES): al fine di caratterizzare ulteriormente l'efficacia di ibalizumab in associazione ad altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1 resistente ai medicinali per i quali non sarebbe altrimenti possibile predisporre un regime antivirale soppressivo, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condurre e presentare i risultati di uno studio basato sui dati provenienti da un registro di prodotto. Questo studio deve essere condotto secondo un protocollo concordato;

tempistica: presentazione del rapporto finale: 31 ottobre 2025.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Farmaco di nuova autorizzazione: VITRAKVI.

Codice ATC - Principio attivo: Larotrectinib.

Titolare: Bayer AG.

Codice procedura EMEA/H/C/004919.

GUUE 30 ottobre 2019.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche: «Vitrakvi» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi che presentino una fusione di geni del Recettore Tirosin-Chinasico Neurotrofico (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase, NTRK):

che abbiano una malattia localmente avanzata, metastatica oppure nel caso in cui la resezione chirurgica possa determinare una severa morbidità, e

che non dispongano di opzioni terapeutiche soddisfacenti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Vitrakvi» deve essere iniziato da medici esperti nella somministrazione di terapie antitumorali.

La presenza della fusione genica di NTRK in un campione tumorale deve essere confermata con un test convalidato prima di iniziare il trattamento con «Vitrakvi».

«Vitrakvi» è per uso orale.

«Vitrakvi» è disponibile sotto forma di capsula o soluzione orale; le formulazioni hanno biodisponibilità orale equivalente e possono essere usate in modo intercambiabile.

Confezioni 001 e 002.
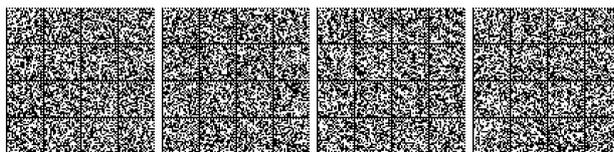
Informare il paziente di deglutire la capsula intera con un bicchiere d'acqua. A causa del suo gusto amaro, la capsula non deve essere aperta, masticata o frantumata.

Le capsule possono essere assunte indipendentemente dai pasti, ma non devono essere assunte con pompelmo o succo di pompelmo.

Confezione 003.

La soluzione orale deve essere somministrata per bocca con una siringa per uso orale da 1 ml o 5 ml o per via enterale attraverso una sonda di alimentazione naso-gastrica:

per dosi inferiori a 1 ml deve essere utilizzata una siringa per uso orale da 1 ml. La dose deve essere calcolata arrotondando il valore ai 0,1 ml più vicini;

per dosi pari e superiori a 1 ml deve essere utilizzata una siringa per uso orale da 5 ml. La dose deve essere calcolata arrotondando il valore ai 0,2 ml più vicini;

«Vitrakvi» non deve essere mescolato con prodotti per la nutrizione se viene somministrato con una sonda di alimentazione naso-gastrica. L'interazione con i prodotti per la nutrizione potrebbe comportare il blocco della sonda;

per le istruzioni relative all'uso delle siringhe per uso orale e delle sonde di alimentazione vedere paragrafo 6.6.

La soluzione orale può essere assunta indipendentemente dai pasti, ma non deve essere assunta con pompelmo o succo di pompelmo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1385/001 - A.I.C.: 048215014 /E - in base 32: 1FZDZ6 - 25 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 56 capsule;

EU/1/19/1385/002 - A.I.C.: 048215026 /E - in base 32: 1FZDZL - 100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 56 capsule;

EU/1/19/1385/003 - A.I.C.: 048215038 /E - in base 32: 1FZDZY - 20 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro) - 100 ml - 1 flacone.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-a del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione:	Tempistica:
al fine di confermare ulteriormente l'efficacia di larotrectinib indipendentemente dall'istologia tumorale e di studiare i meccanismi di resistenza primaria e secondaria, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare un'analisi aggregata con aumento delle dimensioni del campione, compresa la relazione finale dello studio LOXO-TRK-15002 (NAVIGATE);	30 giugno 2024
al fine di analizzare ulteriormente la tossicità a lungo termine e gli effetti sullo sviluppo di larotrectinib nei pazienti pediatrici, con particolare attenzione allo sviluppo neurologico e alle funzioni cognitive, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare la relazione finale dello studio LOXO-TRK-15003 (SCOUT), compresi i dati di follow-up a 5 anni;	31 marzo 2027
al fine di confermare ulteriormente la dose appropriata raccomandata per i pazienti pediatrici, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare un modello aggiornato di PK pop basato su un ulteriore campionamento PK in pazienti di età compresa tra 1 mese e 6 anni dallo studio LOXO-TRK-15003 (SCOUT);	30 settembre 2021

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo (RNRL).

19A07488

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haemobionine»

Estratto determina AAM/PPA n. 924 dell'8 novembre 2019

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, B.II.b.2b):

Aggiunta di un laboratorio alternativo per l'esecuzione del Test dei pirogeni sul prodotto finito, relativamente al medicinale HAEMOBIONINE (A.I.C. n. 039072), in tutte le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea mutuo riconoscimento:

Numero procedura: AT/H/0190/002/II/032

Titolare A.I.C.: BIOTEST PHARMA GmbH

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07489
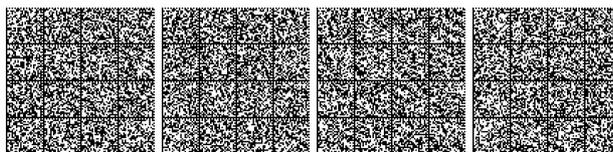
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto determina AAM/PPA n. 925 dell'8 novembre 2019

Codice pratica: N1B/2018/1632-bis

È autorizzata, con variazione Tipo IB, B.II.e)5.a)2, l'immissione in commercio del medicinale BETADINE anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 023907227 (base 10) 0QTLWV (base 32) «10% soluzione cutanea» 10 flaconcini monouso in HDPE da 5 ml;

A.I.C. n. 023907239 (base 10) 0QTLX7 (base 32) «10% soluzione cutanea» 10 flaconcini monouso in HDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 023907241 (base 10) 0QTLX9 (base 32) «10% soluzione cutanea» 30 flaconcini monouso in HDPE da 5 ml;

A.I.C. n. 023907254 (base 10) 0QTLXQ (base 32) «10% soluzione cutanea» 30 flaconcini monouso in HDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 023907266 (base 10) 0QTLY2 (base 32) «10% soluzione cutanea» 50 flaconcini monouso in HDPE da 5 ml;

A.I.C. n. 023907278 (base 10) 0QTLYG (base 32) «10% soluzione cutanea» 50 flaconcini monouso in HDPE da 10 ml.

Forma farmaceutica: soluzione cutanea

Principio attivo: Iodopovidone.

Sono inoltre autorizzate, relativamente alle sopraindicate confezioni, le seguenti variazioni:

Tipo IA_{IN}, B.II.b.1a) e B.II.b.1b) - aggiunta del sito Holopack Bahnhofstrasse D-73453 Untergroningen Germany, responsabile del confezionamento primario e secondario solo per le confezioni in aggiunta monouso;

Tipo IB, B.II.b.3a) - conseguenti modifiche minori al processo di produzione del prodotto finito;

Tipo IB, n. 2), B.II.e.1b)1 - aggiunta di nuovi contenitori monouso in HDPE rispettivamente in flaconi da 5 e 10 ml solo per Betadine «10% soluzione cutanea», entrambi in confezione da 10, 30 o 50 unità.

Tipo IA, B.II.b.5b) - aggiunta di un nuovo controllo in process effettuato al riempimento di ogni singolo contenitore monouso.

Titolare A.I..C: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 00846530152).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(bis) (farmaci non soggetti a ricetta medica a totale carico del cittadino).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OTC (farmaci da automedicazione dispensati direttamente dal farmacista al paziente, senza obbligo di prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07490

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan e Amlodipina KRKA».

Estratto determina AAM/PPA n. 926 dell'8 novembre 2019

Trasferimento di titolaritá: MC1/2019/753

Cambio nome: C1B/2019/2054

Numero procedura europea: HU/H/0487/001-003/IB/012

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società KRKA, d.d,. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenia (SL)

Medicinale: OLMESARTAN E AMLODIPINA KRKA

A.I.C. n. 045340 - «20 mg/5 mg compresse rivestite con film»;

A.I.C. n. 045340 - «40 mg/5 mg compresse rivestite con film»;

A.I.C. n. 045340 - «40 mg/10 mg compresse rivestite con film».

in tutte le confezioni autorizzate

alla società HCS bvba, con sede legale e domicilio fiscale in H. Kennisstraat 53, B 2650, Edegem, Belgio (BE).

Con variazione della denominazione del medicinale in: Olmesartan e Amlodipina HCS

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07491

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Molaxole»

Estratto determina AAM/PPA n. 943 del 19 novembre 2019

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MOLAXOLE, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«polvere per soluzione orale» 2 bustine in PAP/LDPE/AL/LDPE - A.I.C. n. 038643072 (in base 10) 14V9D0 (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 6 bustine in PAP/LDPE/AL/LDPE - A.I.C. n. 038643084 (in base 10) 14V9DD (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 2 bustine in PAP/PE/AL/COPOLIMERO - A.I.C. n. 038643096 (in base 10) 14V9DS (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 6 bustine in PAP/PE/AL/COPOLIMERO - A.I.C. n. 038643108 (in base 10) 14V9F4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Principi attivi: macrogol 3350, sodio cloruro, potassio cloruro, sodio bicarbonato.

Numero di procedura: n. DK/H/1199/001/IB/010.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano (MI) Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07492

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Molaxole»

Estratto determina AAM/PPA n. 944 del 19 novembre 2019

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MOLAXOLE, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«polvere per soluzione orale» 40 bustine in PAP/LDPE/AL/LDPE - A.I.C. n. 038643110 (in base 10) 14V9F6 (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 60 bustine in PAP/LDPE/AL/LDPE - A.I.C. n. 038643122 (in base 10) 14V9FL (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 40 bustine in PAP/PE/AL/COPOLIMERO - A.I.C. n. 038643134 (in base 10) 14V9FY (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 60 bustine in PAP/PE/AL/COPOLIMERO - A.I.C. n. 038643146 (in base 10) 14V9GB (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Principi attivi: macrogol 3350, sodio cloruro, potassio cloruro, sodio bicarbonato.

Numero di procedura: n. DK/H/1199/001/IA/011.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano (MI) Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07493

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Molaxole»

Estratto determina AAM/PPA n. 945 del 19 novembre 2019

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MOLAXOLE, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«polvere per soluzione orale» 8 bustine in Pap/Pe/Al/Copolimero - A.I.C. n. 038643173 (in base 10) 14V9H5 (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 10 bustine in Pap/Pe/Al/Copolimero - A.I.C. n. 038643185 (in base 10) 14V9HK (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 20 bustine in Pap/Pe/Al/Copolimero - A.I.C. n. 038643197 (in base 10) 14V9HX (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 30 bustine in Pap/Pe/Al/Copolimero - A.I.C. n. 038643209 (in base 10) 14V9J9 (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 50 bustine in Pap/Pe/Al/Copolimero - A.I.C. n. 038643211 (in base 10) 14V9JC (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 100 bustine in Pap/Pe/Al/Copolimero - A.I.C. n. 038643223 (in base 10) 14V9JR (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Principi attivi: macrogol 3350, sodio cloruro, potassio cloruro, sodio bicarbonato.

Numero di procedura: DK/H/1199/001/IA/051G.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano (MI) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07494

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Molaxole»

Estratto determina AAM/PPA n. 946 del 19 novembre 2019

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MOLAXOLE, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«polvere per soluzione orale» 2×50 bustine in Pap/Ldpe/Al/Ldpe - A.I.C. n. 038643159 (in base 10) 14V9GR (in base 32);

«polvere per soluzione orale» 2×50 bustine in Pap/Pe/Al/Copolimero - A.I.C. n. 038643161 (in base 10) 14V9GT (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione orale.

Principio attivo: macrogol 3350.

Numero di procedura: DK/H/1199/001/IA/028.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.A. (codice fiscale n. 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano (MI) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07495

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Alter»

Estratto determina AAM/PPA n. 947 del 19 novembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.z) Principio attivo: altra variazione, relativamente al medicinale LEVOFLOXACINA ALTER.

Codice pratica: VN2/2019/34.

Si autorizza l'aggiornamento dell'ASMF della sostanza attiva levofloxacina del produttore già approvato Teva Pharmaceutical Industries ltd., dalla versione 4454-EU-02-2015 alla versione 4454-EU-06/2017.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano (MI) - Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07496

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 936 del 15 novembre 2019

Autorizzazione: si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.z): aggiornamento dell'ASMF di un produttore attualmente autorizzato, per il principio attivo Ketoprofene sale di lisina, relativamente al medicinale KETOPROFENE SALE DI LISINA ZENTIVA, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n.:

041844010 - 1.6% collutorio - flacone da 150 ml;

041844022 - 0.16% spray per mucosa orale - flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153).

Codice pratica: VN2/2017/125.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07497

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kelis Gola»

Estratto determina AAM/PPA n. 933 del 15 novembre 2019

Autorizzazione: si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.z): aggiornamento dell'ASMF di un produttore attualmente autorizzato, per il principio attivo Ketoprofene sale di lisina, relativamente al medicinale KELIS GOLA, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n.:

041843018 - 1.6% collutorio - flacone da 150 ml;

041843020 - 0.16% spray per mucosa orale - flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l. (codice fiscale 01135800769).

Codice pratica: VN2/2017/122.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07498

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 937 del 15 novembre 2019

Autorizzazione.

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II, C.I.4) - Si modificano i par. 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relative sezioni del foglio illustrativo (FI), con adeguamento dei testi al QRD *Template*, versione corrente, come da allegato alla determina (all. 1), di cui al presente estratto; relativamente ai seguenti medicinali:

Medicinale RIFATER.

Confezioni A.I.C. n.:

026981011 - «50 mg/120 mg/300 mg compresse rivestite» 40 compresse;

026981023 - «50 mg/120 mg/300 mg compresse rivestite» 100 compresse.

Medicinale RIFADIN.

Confezioni A.I.C. n.:

021110200 - «150 mg capsule rigide» 8 capsule;

021110034 - «300 mg capsule rigide» 8 capsule;

021110059 - «20 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 60 ml;

021110097 - «450 mg compresse rivestite» 8 compresse;

021110135 - «600 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml.
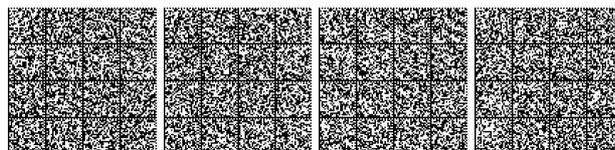
Medicinale RIFINAH.

Confezioni A.I.C. n.:

025377019 - «150 mg/100 mg compresse rivestite» 8 compresse;

025377021 - «300 mg/150 mg compresse rivestite» 8 compresse;

025377033 - «300 mg/150 mg compresse rivestite» 24 compresse.

Codice pratica: VN2/2019/62.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07499

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nerixia»

Estratto determina AAM/PPA n. 821 del 15 ottobre 2019

Codice pratica: N1B/2019/912-*bis*.

Autorizzazione della modifica del regime di fornitura relativamente al medicinale «NERIXIA».

È autorizzata la seguente modifica del regime di fornitura:

da: «RNRL, medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, ortopedico, oncologo, reumatologo)»;

a: «RNRL, medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, ortopedico, oncologo, reumatologo, fisiatra)»;

relativamente al medicinale «Nerixia», nella seguente forma e confezione autorizzata con procedura nazionale:

A.I.C. n.: 035268022 - «100 mg concentrato per soluzione per infusione» 2 fiale.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., codice fiscale n. 05200381001, con sede legale e domicilio fiscale in via A. Meucci n. 36, fraz. Ospedaletto, 56121 Pisa, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07500

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Valdagno.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Fiume Brenta-Bacchiglione, con decreto del segretario generale n. 163 del 14 novembre 2019, è stata aggiornata la pericolosità geologica in Comune di Valdagno (VI).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

19A07468

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 8 novembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Mhammed Khalil, Console generale del Regno del Marocco in Bologna.

19A07472
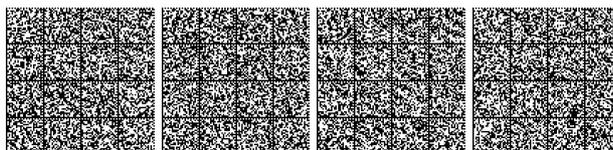
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 novembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1061
Yen	120,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,593
Corona danese	7,4726
Lira Sterlina	0,8533
Fiorino ungherese	335,27
Zloty polacco	4,2915
Nuovo leu romeno	4,7744
Corona svedese	10,6603
Franco svizzero	1,096
Corona islandese	135,9
Corona norvegese	10,086
Kuna croata	7,44
Rublo russo	70,6242
Lira turca	6,3316
Dollaro australiano	1,6242
Real brasiliano	4,6201
Dollaro canadese	1,4622
Yuan cinese	7,7629
Dollaro di Hong Kong	8,6593
Rupia indonesiana	15588,27
Shekel israeliano	3,825
Rupia indiana	79,426
Won sudcoreano	1289,14
Peso messicano	21,2907
Ringgit malese	4,5964
Dollaro neozelandese	1,7275
Peso filippino	56,081
Dollaro di Singapore	1,5047
Baht tailandese	33,443
Rand sudafricano	16,3463

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07538

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 novembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1077
Yen	120,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,565
Corona danese	7,4721
Lira Sterlina	0,85573
Fiorino ungherese	334,93
Zloty polacco	4,2877
Nuovo leu romeno	4,7763
Corona svedese	10,6475
Franco svizzero	1,0979
Corona islandese	136,3
Corona norvegese	10,0853
Kuna croata	7,4429
Rublo russo	70,6272
Lira turca	6,331
Dollaro australiano	1,6234
Real brasiliano	4,6465
Dollaro canadese	1,4633
Yuan cinese	7,7829
Dollaro di Hong Kong	8,6709
Rupia indonesiana	15607,49
Shekel israeliano	3,8313
Rupia indiana	79,3975
Won sudcoreano	1292,01
Peso messicano	21,337
Ringgit malese	4,6053
Dollaro neozelandese	1,7259
Peso filippino	56,371
Dollaro di Singapore	1,507
Baht tailandese	33,458
Rand sudafricano	16,3211

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07539
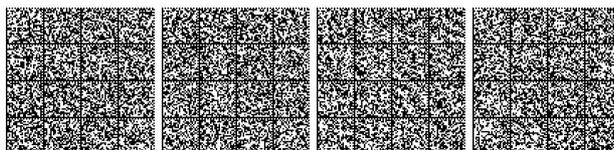
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 novembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1059
Yen	119,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,541
Corona danese	7,4731
Lira Sterlina	0,85715
Fiorino ungherese	333,41
Zloty polacco	4,2932
Nuovo leu romeno	4,7803
Corona svedese	10,6935
Franco svizzero	1,0977
Corona islandese	135,9
Corona norvegese	10,1455
Kuna croata	7,4395
Rublo russo	70,7748
Lira turca	6,3003
Dollaro australiano	1,6227
Real brasiliano	4,6409
Dollaro canadese	1,4711
Yuan cinese	7,7786
Dollaro di Hong Kong	8,6549
Rupia indonesiana	15602,04
Shekel israeliano	3,8425
Rupia indiana	79,423
Won sudcoreano	1294,49
Peso messicano	21,4802
Ringgit malese	4,6066
Dollaro neozelandese	1,7222
Peso filippino	56,279
Dollaro di Singapore	1,5059
Baht tailandese	33,382
Rand sudafricano	16,3671

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07540

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 novembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1091
Yen	120,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,52
Corona danese	7,4732
Lira Sterlina	0,85548
Fiorino ungherese	333,75
Zloty polacco	4,297
Nuovo leu romeno	4,7813
Corona svedese	10,6568
Franco svizzero	1,0998
Corona islandese	136,3
Corona norvegese	10,1018
Kuna croata	7,4395
Rublo russo	70,6406
Lira turca	6,3097
Dollaro australiano	1,6282
Real brasiliano	4,6453
Dollaro canadese	1,4759
Yuan cinese	7,7933
Dollaro di Hong Kong	8,6739
Rupia indonesiana	15624,45
Shekel israeliano	3,8309
Rupia indiana	79,5675
Won sudcoreano	1303,11
Peso messicano	21,5649
Ringgit malese	4,6244
Dollaro neozelandese	1,7239
Peso filippino	56,419
Dollaro di Singapore	1,5098
Baht tailandese	33,5
Rand sudafricano	16,2645

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07541
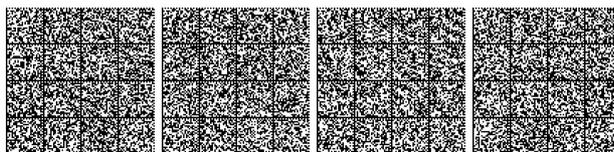
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 novembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1058
Yen	120,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,513
Corona danese	7,4727
Lira Sterlina	0,8598
Fiorino ungherese	334,29
Zloty polacco	4,2977
Nuovo leu romeno	4,7741
Corona svedese	10,6265
Franco svizzero	1,0994
Corona islandese	136,3
Corona norvegese	10,1083
Kuna croata	7,4365
Rublo russo	70,4361
Lira turca	6,3119
Dollaro australiano	1,6287
Real brasiliano	4,6313
Dollaro canadese	1,4679
Yuan cinese	7,7834
Dollaro di Hong Kong	8,6525
Rupia indonesiana	15575,19
Shekel israeliano	3,8332
Rupia indiana	79,271
Won sudcoreano	1303,07
Peso messicano	21,4472
Ringgit malese	4,6123
Dollaro neozelandese	1,7236
Peso filippino	56,235
Dollaro di Singapore	1,5072
Baht tailandese	33,39
Rand sudafricano	16,2718

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A07542

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della cooperativa «Colore Fucsia società cooperativa», in Bolzano.

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis;

Decreta:

1) Di disporre, (*Omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Colore Fucsia società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ) via Sant'Osvaldo n. 75/C (P.I. 02816570218) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 13 novembre 2019

La direttrice d'Ufficio: PAULMICHI

19A07469

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca per indegnità di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 30 agosto 2019, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2001, per la parte relativa al conferimento al sig. Annunziato Francesco Carteri dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07473

Revoca per indegnità di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 14 gennaio 2019, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 2010, per la parte relativa al conferimento al sig. Ettore Orfanello dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07474

Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 14 gennaio 2019, sono stati revocati il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1984, il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1988, il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1991 e il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2005, per le parti relative al conferimento al sig. Angelo Balducci delle onorificenze di Cavaliere, Ufficiale, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07475

Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 30 agosto 2019, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2010, per la parte relativa al conferimento al sig. Giuseppe Pastore dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07476

Revoca per indegnità di un decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica, emesso in data 14 gennaio 2019, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 2012, per la parte relativa al conferimento al sig. Edgardo Pocorobba dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

19A07477

MARIA CASOLA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-282) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
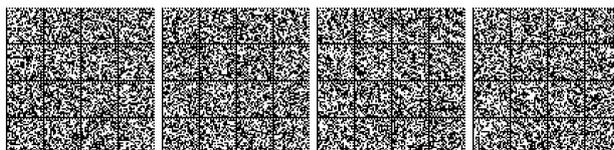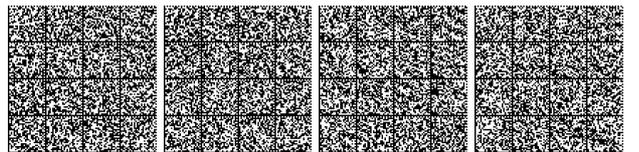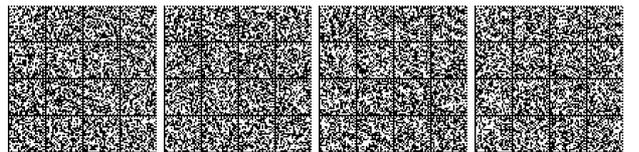
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
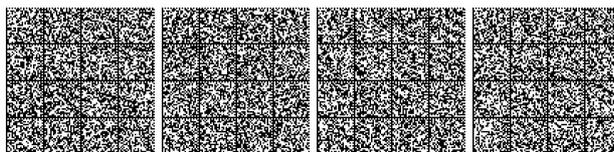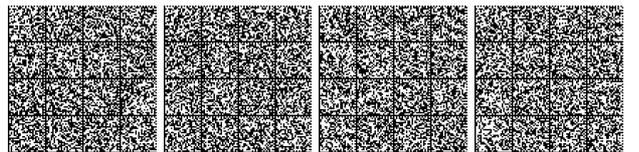
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.